

**IL NON ACQUISTO DELLO STATUS DI «LOCALI DELLA MISSIONE»:  
NOTE A MARGINE DELLA SENTENZA DELLA CORTE INTERNAZIONALE  
DI GIUSTIZIA NEL CASO GUINEA EQUATORIALE C. FRANCIA**

A *NÃO AQUISIÇÃO DO STATUS DE «LOCAIS DA MISSÃO»:*  
ANOTAÇÕES A RESPEITO DA SENTENÇA DA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA NO CASO  
*GUINÉ EQUATORIAL V. FRANÇA*

*Federico Travan\**

Riassunto:

Questo lavoro è un commento alla sentenza della CIG, di merito, nel caso *Immunités et procédures pénales (Guinée Équatoriale c. France)*, e, allo stesso tempo, uno studio del problema – inedito nella giurisprudenza internazionale – emergente dalla sentenza, quello del *momento in cui* e delle *modalità attraverso le quali* un determinato immobile acquista, nel diritto internazionale, lo status di «premises of the mission». La sentenza della Corte, che ha ritenuto necessario il consenso dello Stato accreditario, è criticata. Lo studio e l'analisi della prassi degli Stati, della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, della storia dell'istituto dell'inviolabilità dei locali diplomatici e della (poca) letteratura che ha trattato il problema, dimostrano che esiste una norma del diritto internazionale che determina che l'acquisto dello status di «premises of the mission» avvenga attraverso il (e nel momento del) solo *inizio d'uso effettivo dei locali* per l'esercizio delle funzioni diplomatiche. La sentenza della CIG «crea» quindi un requisito – il consenso dello Stato accreditario – che non esiste nel diritto internazionale, e ciò comporta gravi potenziali problemi di contrasto e coesistenza tra situazioni di fatto (reali) e situazioni puramente giuridico-formali.

Parole chiave: Corte Internazionale di Giustizia. Guinea Equatoriale c. Francia. Locali della missione diplomatica. Consenso dello Stato accreditario. Uso effettivo dei locali. Interpretazione dei trattati.

Resumo:

Este trabalho é um comentário à sentença de mérito, da CII, no caso *Immunités et procédures pénales (Guinée Équatoriale c. France)*, e, ao mesmo tempo, um estudo sobre o problema – inédito na jurisprudência internacional – que a sentença põe: a determinação do *momento no qual* e das *modalidades pelas quais* um imóvel adquire, no direito internacional, o status de «locais da missão». A sentença da Corte, que estabelece a necessidade do consentimento do Estado acreditado, é criticada. O estudo e a análise da praxe dos Estados, da Convenção de Viena sobre relações diplomáticas, da história do instituto da inviolabilidade dos locais diplomáticos e da (pouca) literatura que tem tratado o problema, demonstram que existe uma norma do direito internacional que determina que a aquisição do status de «locais da missão» se realize através do (e no momento do) simples *início de*

---

\* Doutorando em Direito Internacional na Faculdade de Direito da Universidade de Roma *La Sapienza*.

*uso efetivo dos locais* para o exercício das funções diplomáticas. A sentença da CIJ «cria» então um requisito – o consentimento do Estado acreditado – que não existe no direito internazionale, e isto determina graves potenziali problemas de contraste e coesistenza entre situações de fato (reais) e situações meramente juridico-formais.

Palavras-chave: Corte Internacional de Justiça. Guiné Equatorial v. França. Locais da missão diplomática. Consentimento do Estado acreditado. Uso efetivo dos locais. Interpretação dos tratados.

## 1. Il processo e i fatti alla base della controversia internazionale

Con la sentenza dell'undici dicembre 2020, nel caso *Immunités et procédures pénales*, la Corte internazionale di Giustizia ha emesso l'ultima parola di un processo iniziato quattro anni fa e relativo a una controversia affatto peculiare tra la Repubblica della Guinea Equatoriale e la Repubblica francese.<sup>1</sup> L'originalità della disputa risiedeva non già, certamente, nella prima questione sollevata dalla *requête* equatoguineana, concernente l'immunità di un suo ministro dalla giurisdizione penale francese;<sup>2</sup> bensì nella seconda questione sollevata, la quale, riguardando l'inviolabilità dei locali dell'Ambasciata della Guinea Equatoriale a Parigi ed essendo riconducibile a un contesto di fatto sicuramente particolare, dischiudeva il problema – non del tutto nuovo alle trattazioni teoriche ed alla giurisprudenza interna degli Stati, ma nemmeno di così frequente apparizione<sup>3</sup> – del momento a partire dal quale e delle modalità attraverso le quali un determinato immobile acquista lo status di «premises of the mission», ai sensi dell'art. 1, lett. i), della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 e per gli effetti dell'art. 22 della medesima Convenzione (d'ora in avanti CVRD).

La controversia internazionale traeva origine da fatti ed atti che, a partire dal 2008, si erano realizzati a Parigi, iscrivendosi tutti nell'alveo di alcuni procedimenti penali

<sup>1</sup> Si tratta della sentenza *di merito*, che «chiude» il processo. CIJ, *Immunités et procédures pénales (Guinée Equatoriale c. France)*, arrêt, 11 décembre 2020, che può leggersi sul sito della Corte, [www.icj-cij.org](http://www.icj-cij.org). V'è tuttavia da dubitare che con questa pronuncia sia stata effettivamente «risolta» la controversia (si vedano le giuste riflessioni «a caldo» di ETKIN, *An Analysis of the ICJ's Judgment on the Merits of the Immunities and Criminal Proceedings (Equatorial Guinea v. France) Case: All for nothing?, EJIL:Talk!*, 21 dicembre 2020, [www.ejiltalk.org](http://www.ejiltalk.org)) e che quella della Corte sia stata quindi davvero «l'ultima parola» di questa intricata vicenda. Bisognerà infatti anzitutto attendere il pronunciamento della Corte di Cassazione francese (v. *infra* nel testo), estremamente importante per comprendere quale sarà la sorte concreta dell'immobile al centro della disputa. Inoltre, come si dirà nel paragrafo conclusivo di questa nota, è certamente possibile che la sentenza della Corte, lungi dall'aver rappacificato i due Stati, assurga a presupposto e fonte di nuove tensioni e di una nuova – eventualmente – controversia tra gli stessi.

<sup>2</sup> Questione, questa, che appartiene a un genere di controversie internazionali come noto molto nutrito, e che comunque nel caso in commento non fu nemmeno discussa nel merito (v. *infra*).

<sup>3</sup> *Infra*, par. 4.

francesi a carico di Teodoro Nguema Obiang Mangue, figlio del Presidente della Guinea Equatoriale Teodoro Obiang Nguema Mbasogo e, in principio,<sup>4</sup> Ministro dell'Agricoltura dello Stato equatoguineano. Le indagini penali riguardavano molteplici presunti reati, tra i quali soprattutto il riciclaggio, commessi in patria da Teodoro Nguema Obiang Mangue; e in particolare «i proventi» di tali reati, che sarebbero stati «investiti» in Francia dallo stesso indagato, acquistando non poche autovetture «di lusso» e un prestigioso palazzo sito in Avenue Foch n. 42, a Parigi.<sup>5</sup>

Nell'ambito di questi procedimenti, tra gli ultimi giorni di settembre e i primi giorni di ottobre del 2011 gli inquirenti francesi facevano ingresso nella proprietà di Avenue Foch n. 42, sequestrandovi alcune autovetture di notevole valore ed altri beni. La Repubblica della Guinea Equatoriale, divenuta poche settimane prima proprietaria del palazzo,<sup>6</sup> inviava quindi una nota, per tramite della propria rappresentanza diplomatica in

<sup>4</sup> Nel corso degli anni successivi al 2008 sarebbe poi diventato vicepresidente della Repubblica della Guinea Equatoriale. In ogni caso, le vicende relative al figlio del Presidente e la rivendicazione per il medesimo dell'immunità dalla giurisdizione penale non possiedono, ai fini della nostra trattazione, alcuna rilevanza.

<sup>5</sup> Il nostro rapido compendio dei fatti principali della vicenda si basa sulla ricostruzione degli stessi da parte della Corte, nella sentenza in commento. Cfr. CIJ, *Immunités et procédures pénales*, cit., par. 25-38, cui rinviamo in generale anche per tutti gli accadimenti che riassumiamo, senza fornire molti dettagli, nei capoversi successivi del presente paragrafo.

<sup>6</sup> Per l'esattezza, il 15 settembre 2011, quando Teodoro Nguema Obiang Mangue, unico azionista delle cinque società intestatarie della proprietà del palazzo, vendette tutte le azioni alla Repubblica della Guinea Equatoriale (ICJ, *Immunities and Criminal Proceedings (Equatorial Guinea v. France)*, *Separate Opinion of President Yusuf*, par. 38), che divenne quindi, nella sostanza, proprietaria dell'immobile. Su questo profilo è interessante richiamare un altro breve commento – tra i pochissimi – alla sentenza in oggetto, MOISEIENKO, *When No Diplomatic Immunity is Good News: Equatorial Guinea v. France in the International Court of Justice*, 21 December 2020, [www.rusi.org](http://www.rusi.org), ove si legge che il prezzo della compravendita è ammontato a 34 milioni di euro, che sono stati versati dallo Stato (*rectius*: dal popolo!) equatoguineano al figlio del Presidente Obiang, al fine di «liberarlo» dalla proprietà dell'immobile e cercare così di evitare, stante il passaggio di proprietà in capo allo Stato e la designazione del palazzo come sede necessaria per lo svolgimento di funzioni diplomatiche, qualunque nuovo atto cautelare o esecutivo degli inquirenti francesi sul bene immobile ed anche sui beni mobili, di notevole valore, ivi presenti. Questo scritto, vergato da un ricercatore del Centre for Financial Crime and Security Studies del RUSI (Royal United Services Institute), e quindi da uno studioso *non* del diritto internazionale, è utile per ampliare le prospettive di lettura della decisione della Corte internazionale di Giustizia. Qui infatti la sentenza, che noi, come si vedrà, criticiamo non poco esaminandola con le lenti delle categorie del diritto internazionale, è in tutto e per tutto celebrata, dicendosi che si tratta di una pronuncia contenente un orientamento capace di contrastare, se si consoliderà, molti tra quegli abusi delle immunità diplomatiche volti sostanzialmente a garantire l'impunità ad «alti funzionari stranieri» autori di gravi «reati economici». La sentenza sarebbe quindi una buona notizia – con le parole dell'autore – «for the global fight against corruption». Pur restando persuasi che il *decisum* della Corte non sia stato per nulla felice, e che anzi lo stesso possa implicare gravi conseguenze (*infra*, par. 6), riteniamo importante non dimenticare, ai fini di una più completa e generale analisi dei problemi sollevati dalla sentenza, questa diversa dottrina, che – ci sia consentito dire – ci rammenta persino un monito assai antico, che forse, pur con i ridimensionamenti necessari (dai grandi misteri della metafisica ai certamente insignificanti, rispetto ai primi, enigmi ermeneutici del diritto), potrebbe bene attagliarsi anche ai problemi della scienza giuridica (le materie della quale troppo spesso vengono tra loro scisse come se si trattasse di «compartimenti stagni»): «uno itinere», scriveva Simmaco, «non potest perveniri ad tam grande secretum» (Symm., *Relatio tertia de repetenda ara Victoriae*, 10).

Francia, al Ministero degli Affari Esteri francese, rivendicando l'uso dei locali di Avenue Foch n. 42 per le finalità della propria missione diplomatica a Parigi.<sup>7</sup> Seguivano poi, risoluta, una nota di risposta del Ministero francese, ov'era detto, accampando ragioni inerenti alla natura privatistica della proprietà del bene,<sup>8</sup> che il palazzo «ne fai[sait] pas partie des locaux relevant de la mission diplomatique»;<sup>9</sup> e, protrato per alcuni mesi, un intenso e frastagliato carteggio diplomatico tra i due Paesi, ove alle rivendicazioni guineane si opponeva sempre il netto rifiuto francese di riconoscere all'immobile *de quo* la qualità di locale, *lato sensu*, della missione diplomatica.<sup>10</sup>

In questo contesto e sempre nell'ambito dei procedimenti penali di cui sopra, gli inquirenti francesi facevano quindi nuovamente ingresso, nel febbraio del 2012, nella proprietà, compiendo altre perquisizioni e altri sequestri di beni mobili ivi presenti. Interveneva poi una decisione della magistratura francese (19 luglio 2012), che ordinava il sequestro conservativo dell'immobile;<sup>11</sup> ed una settimana più tardi, il 27 luglio, la Guinea Equatoriale inviava una nuova nota diplomatica al Ministero degli Esteri francese in cui si diceva, questa volta a chiare lettere,<sup>12</sup> che «les services de l'Ambassade [étaient], à partir de vendredi 27 juillet 2012, installés à l'adresse sise: 42 avenue Foch, Paris 16ème, immeuble qu'elle utili[sait] désormais pour l'accomplissement des fonctions de sa Mission Diplomatique en France».<sup>13</sup>

Seguendo ancora un netto rifiuto francese di riconoscere l'immobile quale sede dell'Ambasciata guineana in Francia,<sup>14</sup> e proseguendo i procedimenti penali a carico del Ministro Teodoro Nguema Obiang Mangue, lo Stato equatoguineano adiva infine, nel 2016, la Corte internazionale di Giustizia;<sup>15</sup> la quale, prima di dichiarare la propria

<sup>7</sup> Nota verbale del 4 ottobre 2011, in cui si diceva che l'Ambasciata guineana, con sede ufficiale, allora, al n. 29 di Boulevard de Courcelles, «dispos[ait] depuis plusieurs années d'un immeuble situé au 42 Avenue Foch, Paris 16ème, qu'elle utilis[ait] pour l'accomplissement des fonctions de sa Mission Diplomatique».

<sup>8</sup> E dunque chiaramente prive di giustificazione secondo il diritto internazionale, vista la chiara lettera – «irrespective of ownership» – dell'art. 1, lett. i), della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961. Per la formulazione completa della disposizione, v. *infra*, par. 2.

<sup>9</sup> CIJ, *Immunités et procédures pénales*, cit., par. 27.

<sup>10</sup> «Lato sensu» perché, sino al 27 luglio 2012, la Guinea Equatoriale non ha mai affermato che il palazzo fosse la sede dell'Ambasciata, avendo invece dichiarato, con una certa vaghezza e non senza improvvisi *revirements*, che erano ivi stabiliti vuoi certi uffici ove si svolgevano funzioni proprie della missione diplomatica a Parigi, vuoi gli appartamenti della residenza ufficiale del Rappresentante Permanente guineano presso l'UNESCO.

<sup>11</sup> Cfr. CIJ, *Immunités et procédures pénales*, cit., par. 31.

<sup>12</sup> Rispetto – si intende – a tutte le note verbali precedenti, assai vaghe ed anche contraddittorie circa il concreto utilizzo dell'immobile per le necessità della missione diplomatica guineana in Francia.

<sup>13</sup> CIJ, *Immunités et procédures pénales*, cit., par. 32.

<sup>14</sup> L'immobile «non si poteva ufficialmente riconoscere» quale sede della rappresentanza diplomatica – si diceva nella nota del Ministero francese del 6 agosto 2012 – perché era ora pendente sullo stesso una misura cautelare disposta da un'autorità giudiziaria (CIJ, *Immunités et procédures pénales*, cit., par. 33).

<sup>15</sup> La *requête* equatoguineana fu depositata presso la Cancelleria della Corte il 13 giugno 2016, CIJ, *Immunités et procédures pénales (Guinée Équatoriale c. France)*, *requête* introductive d'instance, [www.icj-cij.org](http://www.icj-cij.org).

incompetenza a decidere sulla questione relativa all'immunità del figlio del Presidente Obiang,<sup>16</sup> emetteva un'ordinanza sulle misure cautelari ove si faceva obbligo alla Francia di rispettare, sino al termine del processo sul merito, l'inviolabilità dei locali della missione diplomatica guineana a Parigi, che erano effettivamente ubicati, a far data almeno dal 27 luglio 2012, nelle sale del palazzo di Avenue Foch 42.<sup>17</sup>

Nel frattempo proseguivano in Francia i procedimenti penali e veniva presto emessa una sentenza di condanna a carico di Teodoro Nguema Obiang Mangue.<sup>18</sup> In quest'atto, del 2017, era contenuto anche un ordine di confisca dell'immobile di cui si tratta, che tuttavia si riconosceva «non eseguibile», essendo pendente l'efficacia dell'ordinanza della Corte internazionale di giustizia.<sup>19</sup> La sentenza veniva infine confermata dalla Corte d'appello di Parigi,<sup>20</sup> ma la pronuncia di questa, come prevedibile, ha fatto oggetto di ricorso per cassazione e l'«ordine di confisca» non sarà perciò eseguibile, essendo «sospeso» dal ricorso,<sup>21</sup> sino alla «parola finale» della Corte di Cassazione francese.<sup>22</sup>

## 2. La sentenza di merito e i suoi argomenti

La sentenza della Corte internazionale di Giustizia, *di merito*, dell'undici dicembre 2020, ha ad oggetto, in generale, la questione dell'inviolabilità dei locali della missione diplomatica *ex art. 22* della CVRD. La Corte ha dovuto infatti decidere *se* gli atti francesi del febbraio 2012 (perquisizioni e sequestri), del luglio 2012 (sequestro conservativo) e del 2017 (ordine di confisca) costituivano altrettante violazioni degli obblighi internazionali discendenti dai parr. 1 e 3 del predetto articolo 22 della Convenzione, che come è noto impongono allo Stato accreditatario di non penetrare nei locali della missione diplomatica senza il consenso del capo missione e di non compiere atti esecutivi sull'immobile in uso come sede della rappresentanza diplomatica. Per poter decidere su tale questione, tuttavia, la Corte ha dovuto previamente accertare *se e quando*

---

<sup>16</sup> Cfr. CIJ, *Immunités et procédures pénales (Guinée Équatoriale c. France), exceptions préliminaires*, arrêt, 6 juin 2018.

<sup>17</sup> CIJ, *Immunités et procédures pénales (Guinée Équatoriale c. France), demande en indication de mesures conservatoires*, ordonnance, 7 décembre 2016, par. 99.

<sup>18</sup> Tribunal correctionnel de Paris, jugement du 27 octobre 2017, v. CIJ, *Immunités et procédures pénales (Guinée Équatoriale c. France)*, arrêt, 11 décembre 2020, par. 36.

<sup>19</sup> *Ibidem*.

<sup>20</sup> CIJ, *Immunités et procédures pénales (Guinée Équatoriale c. France)*, arrêt, 11 décembre 2020, par. 38.

<sup>21</sup> *Ibidem*.

<sup>22</sup> Si comprende allora come siano giustificate le nostre perplessità, manifestate *supra* (nota 1), circa il fatto che sia stata quella della Corte internazionale di Giustizia la «parola finale» della presente vicenda (sul punto v. anche *infra*, par. 6). Per quanto concerne la confisca dell'immobile, essa è ora – tenuto conto del *decisum* della sentenza in commento (v. *infra*, par. 2) – astrattamente eseguibile. Per la sua concreta realizzabilità bisognerà tuttavia attendere l'eventuale conferma, da parte della Cassazione francese, della sentenza della Corte d'appello di Parigi.

(e quindi *come*) l'immobile sito in Avenue Foch 42 ha acquistato lo status di «premises of the mission»: solo in caso di risposta affermativa, infatti, sarebbe stato necessario e possibile valutare se gli atti francesi costituissero una violazione degli obblighi *ex art. 22*, relativi proprio e solo all'inviolabilità dei *locali della missione*.

La Corte ha deciso, seppur con una maggioranza invero risicata, che il palazzo di Avenue Foch 42 «n'a jamais acquis le statut de "locaux de la mission"»<sup>23</sup> e che la Francia perciò non ha violato alcun obbligo discendente dall'art. 22 CVRD. La sentenza ha dato adito a molte discussioni tra i giudici, come risulta dall'elevato numero (ben sette) di opinioni separate e dissidenti ad essa allegate; ed è, a parer nostro, fortemente criticabile sotto il profilo, innanzitutto,<sup>24</sup> dell'interpretazione dei trattati. Prima di esplicitare le nostre considerazioni al riguardo, tuttavia, è d'uopo esaminare, in sintesi, quale è stato l'iter argomentativo della Corte.

Per cercare di sbrogliare la matassa del problema interpretativo fondamentale, che qui riguardava – lo ribadiamo – la definizione di ciò che è, ai fini dell'art. 22 CVRD, «locale della missione diplomatica», il *Vredespaleis* ha fatto applicazione, com'era naturale, delle norme internazionali consuetudinarie sull'interpretazione dei trattati, come codificate agli artt. 31 e 32 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (d'ora in avanti, CVDT).

Applicando la norma di cui all'art. 31, par. 1, CVDT,<sup>25</sup> la Corte ha ricercato innanzitutto il *significato ordinario* delle parole nella disposizione rilevante, che era qui l'art. 1, lett. i), CVRD. Questa norma «definisce», nel modo seguente, che cosa si intende per «locali della missione» ai fini della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche: «The "premises of the mission" are the buildings or parts of buildings and the land ancillary thereto, irrespective of ownership, used for the purposes of the mission including the residence of the head of the mission». La Corte tuttavia ha subito concluso che il dato normativo in oggetto, «*a lui seul, il n'aide pas à déterminer comment un immeuble peut en venir à être utilisé aux fins d'une mission diplomatique*»;<sup>26</sup> e che quindi

<sup>23</sup> CIJ, *Immunités et procédures pénales*, cit., par. 118, corsivo nostro.

<sup>24</sup> La sentenza è certamente criticabile anche sotto altre, più generali, angolazioni. Di ciò renderemo conto, assai brevemente, nel par. 6. Tuttavia, il profilo che ci sembra *centrale* e a cui quindi in questo scritto abbiamo voluto tributare le maggiori attenzioni, riguarda senz'altro l'interpretazione del trattato. Come si vedrà, riteniamo infatti che con questa pronuncia la Corte abbia seguito un percorso alquanto «libero» nell'interpretazione delle clausole della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, pervenendo così ad esiti che non si giustificano sulla base di una più rigorosa, e dunque più corretta e giusta, interpretazione delle disposizioni del trattato internazionale in oggetto; e determinando in questa maniera una situazione foriera di gravi possibili conseguenze sia per il caso specifico sia, più in generale, per casi futuri.

<sup>25</sup> Che come noto recita, nella versione inglese: «A treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms of the treaty in their context and in the light of its object and purpose».

<sup>26</sup> CIJ, *Immunités et procédures pénales*, cit., par. 62 (corsivi nostri).

solo un'indagine del contesto in cui tale disposizione si inserisce, e dell'oggetto e delle finalità della CVRD, potevano offrire una soluzione al problema interpretativo del caso.<sup>27</sup>

Indagando il *contesto*, la Corte si è soffermata principalmente sugli articoli 2 e 45 della CVRD.<sup>28</sup> L'articolo 2, come è noto, contiene il principio secondo cui lo «stabilimento delle relazioni diplomatiche» avviene per «mutuo consenso».<sup>29</sup> La Corte ha attribuito centrale importanza a questo dato normativo ed ha presto concluso che, *qualora intervenga un'obiezione dello Stato accreditario*, la designazione unilaterale dei locali della missione da parte dello Stato accreditante, accompagnata o seguita al loro uso per l'espletamento delle funzioni della missione, non può essere sufficiente per far assicurare un determinato immobile a «premises of the mission» secondo la CVRD. A ciò infatti osterebbe proprio il tenore dell'art. 2 della Convenzione, norma fondamentale della stessa, da cui si desumerebbe la necessità di una qualche forma di «consenso» anche per la *definizione concreta*<sup>30</sup> dei locali della missione.<sup>31</sup>

Questa conclusione sarebbe poi confermata dal contenuto dell'art. 45, lett. a), della Convenzione,<sup>32</sup> e dalla considerazione, che anche dall'interpretazione dello stesso sembra derivare, che la Convenzione impone «pesanti obblighi» allo Stato accreditario, a fronte dei benefici e delle immunità che riconosce invece allo Stato accreditante.<sup>33</sup> È quindi giocoforza che la posizione del primo vada tutelata con maggiore intensità, in quanto – per quel che qui rileva – gli obblighi di protezione discendenti dall'art. 22, 2° par., CVRD non vengono meno neppure in caso di rottura delle relazioni diplomatiche, e ciò determinerebbe la necessità che lo Stato accreditario acconsenta previamente all'individuazione dell'immobile sede della rappresentanza diplomatica straniera sul suo territorio.<sup>34</sup>

La Corte si è sforzata poi di trovare un'ulteriore conferma della propria interpretazione nell'*oggetto* e nelle *finalità* della CVRD. Qui essa ha attribuito grande importanza al Preambolo della Convenzione, dal quale a suo dire emergerebbe la finalità

---

<sup>27</sup> *Ibidem.*

<sup>28</sup> Cfr. CIJ, *Immunités et procédures pénales*, cit., parr. 63-65. Qualche considerazione, ma rapidissima e comunque ancillare, è tratta anche da altre disposizioni della CVRD (*ibidem*).

<sup>29</sup> La versione inglese dell'articolo così recita: «The establishment of diplomatic relations between States, and of permanent diplomatic missions, takes place by mutual consent».

<sup>30</sup> Espressione, questa, non della Corte, ma nostra; e che riprenderemo nel prossimo paragrafo esplicando la critica all'argomento *ex art. 2 CVRD*.

<sup>31</sup> CIJ, *Immunités et procédures pénales*, cit., par. 63.

<sup>32</sup> Nella versione inglese: «If diplomatic relations are broken off between two States, or if a mission is permanently or temporarily recalled: (a) The receiving State must, even in case of armed conflict, respect and protect the premises of the mission, together with its property and archives».

<sup>33</sup> Cfr. CIJ, *Immunités et procédures pénales*, cit., parr. 65, 66, 68.

<sup>34</sup> Cfr. CIJ, *Immunités et procédures pénales*, cit., parr. 65, 67.

principio del trattato: «contribuire a promuovere rapporti amichevoli tra gli Stati».<sup>35</sup> Una tale finalità, se informa tutta la Convenzione, giammai potrebbe allora tollerare che un immobile assurga a «locale della missione diplomatica» attraverso una «scelta unilaterale» da parte dello Stato accreditante.<sup>36</sup>

La Corte ha infine considerato, ma non è ben chiaro a quale titolo,<sup>37</sup> la *prassi degli Stati*, trovando in questa un'ulteriore conferma della propria soluzione interpretativa «consensualistica».<sup>38</sup> Vi sarebbe infatti una legislazione<sup>39</sup> interna di ben undici (!) Stati che contempla il «previo consenso» o la «previa autorizzazione» da parte dello Stato accreditario quale condizione affinché un determinato immobile divenga giuridicamente, per il diritto internazionale, «locaux de la mission»;<sup>40</sup> e sarebbe inoltre significativa, a questo stesso riguardo, «l'absence de toute objection à cette pratique».<sup>41</sup>

A questo punto, appurata l'esistenza, evidentemente in filigrana nel testo della Convenzione, di un «requisito di consenso», la Corte si è domandata se il dissenso può essere espresso «senza limiti» da parte dello Stato accreditario. La risposta è stata negativa: la manifestazione del dissenso, affinché da esso consegua l'effetto di impedire che l'immobile assurga a «premises of the mission» sulla base della sola designazione unilaterale da parte dello Stato d'invio, deve essere «tempestiva», «non arbitraria», «non discriminatoria».<sup>42</sup> La Corte ha concluso che la Francia ha espresso il proprio dissenso conformemente a questi criteri.<sup>43</sup>

<sup>35</sup> CIJ, *Immunités et procédures pénales*, cit., par. 66.

<sup>36</sup> CIJ, *Immunités et procédures pénales*, cit., par. 67.

<sup>37</sup> V. *infra*, par. 3.

<sup>38</sup> Più che di consensualismo, tuttavia, bisognerebbe forse parlare dell'introduzione, in via pretoria, di un vero e proprio *potere d'opposizione*, non completamente discrezionale (*infra* nel testo) ma comunque molto ampio, *da oggi (mai essendo stato ieri)* spettante agli Stati riceventi. Ci sembra allora che con questa interpretazione la Corte abbia in fondo contraddetto, a pregiudizio degli Stati d'invio, la premessa, a nostro avviso errata (*infra*, par. 3) ma essenziale nella sua argomentazione, relativa alla necessità del «consenso» ex art. 2 CVRD anche per l'istituzione dei locali della missione.

<sup>39</sup> Ma il termine è qui usato in senso lato e atecnico, perché talvolta ed anzi forse – a quanto consta dalla contromemoria francese, CIJ, *Immunités et procédures pénales (Guinée Équatoriale c. France)*, contrememoire de la République française, p. 42-45, www.icj-cij.org – con maggior frequenza, si tratta di normative regolamentari, o addirittura di mere «protocol guidelines» o «lignes directrices», prodotte dai ministeri degli affari esteri di questi Paesi.

<sup>40</sup> CIJ, *Immunités et procédures pénales*, cit., par. 69. Gli undici Stati, su un totale, ad oggi, di 192 Stati parti della CVRD (www.treaties.un.org), sono: Sudafrica, Germania, Australia, Brasile, Canada, Spagna, Norvegia, Olanda, Repubblica Ceca, Svizzera, Turchia (v. la contromemoria francese, ed in specie le pagine della stessa citate nella precedente nota).

<sup>41</sup> *Ibidem*.

<sup>42</sup> CIJ, *Immunités et procédures pénales*, cit., par. 73. Gli argomenti di cui la Corte si è servita per trarre queste «condizioni del dissenso» sono talmente inconsistenti che, in questo momento, non ne diamo nemmeno atto. Gli stessi vengono considerati, in breve, nel paragrafo seguente.

<sup>43</sup> Cfr. CIJ, *Immunités et procédures pénales*, cit., par. 90-117. Il profilo più complesso, nella valutazione dell'obiezione francese, è stato quello relativo alla «non arbitrarietà». La Corte ha deciso che l'obiezione è stata non arbitraria, e ciò perché, visti i procedimenti penali in corso e il provvedimento di sequestro,



Di qui l'ovvia deduzione finale – già riportata – che il palazzo di Avenue Foch 42 «non ha mai acquistato lo status di “locali della missione”»,<sup>44</sup> e che dunque non sussiste nemmeno la possibilità che la Francia abbia violato l'art. 22 CVRD.<sup>45</sup>

### 3. La critica agli argomenti della Corte

Senza voler entrare qui nel merito della valutazione degli elementi fattuali della controversia specifica,<sup>46</sup> svolgiamo qualche considerazione sui due problemi interpretativi generali, intimamente collegati, che emergono dalla decisione della Corte. L'uno riguarda la presunta esistenza di un requisito di consenso dello Stato accreditatario nel *procedimento d'istituzione*<sup>47</sup> delle «premises of the mission» ai fini della CVRD; l'altro le condizioni per l'esercizio «legittimo» del dissenso.

Il secondo profilo dipende logicamente dal primo, nel senso che ovviamente solo nella misura in cui esista, nella Convenzione, la possibilità per lo Stato accreditatario di negare il consenso di cui trattasi, si pone il problema di quali siano i criteri, cioè i limiti, dell'esercizio legittimo del dissenso. Come si vedrà nel prosieguo del commento, a noi pare che questo secondo problema non sia nemmeno astrattamente configurabile *in generale*, mancando nella Convenzione e nel diritto internazionale consuetudinario una norma che renda necessario il consenso dello Stato accreditatario *ai fini dell'istituzione*

---

«il existait des motifs raisonnables pour que la France objectât» (cfr. par. 109-110). Una seconda ragione deriverebbe poi dal fatto che, obiettando, la Francia comunque non aveva privato e non starebbe oggi privando la Guinea Equatoriale di una «sede fisica» per la propria missione diplomatica in Francia, essendo ancora nella disponibilità dello Stato equatoguineano l'immobile al n. 29 di Boulevard de Courcelles (cfr. par. 116), che il Ministero degli Esteri francese «riconosce» come «locaux de la mission».

<sup>44</sup> Indipendentemente dall'uso dei locali per le finalità della missione. La Corte aveva infatti detto chiaramente che avrebbe esaminato *innanzitutto* «la question de savoir si, au vu des faits portés à sa connaissance, la France a objecté à la désignation de l'immeuble sis au 42 avenue Foch à Paris comme locaux de la mission diplomatique de la Guinée équatoriale et, dans l'affirmative, si une telle objection a été communiquée en temps voulu et n'avait un caractère ni arbitraire ni discriminatoire» (CIJ, *Immunités et procédures pénales*, cit., par. 75); e che solo «si nécessaire» – solo se, quindi, fosse risultato che l'obiezione francese o non era intervenuta o non era conforme alle tre condizioni menzionate – avrebbe poi affrontato «la deuxième condition qui [...] doit être remplie pour qu'un bien acquière le statut de “locaux de la mission”, à savoir le critère de l'affectation réelle» (*ibidem*).

<sup>45</sup> CIJ, *Immunités et procédures pénales*, cit., par. 121.

<sup>46</sup> Ché il nostro fine non è quello di stabilire se l'obiezione francese sia stata effettivamente tempestiva, non arbitraria e non discriminatoria, né quello di comprendere in quale momento esatto sia iniziato l'uso dei locali per le finalità della missione diplomatica (su quest'ultimo profilo si veda l'esauritiva analisi dei fatti nell'opinione separata della giudice Sebutinde, ICJ, *Immunities and Criminal Proceedings (Equatorial Guinea v. France)*, *Separate Opinion of Judge Sebutinde*, par. 9-22); ma quello di esaminare se la soluzione della Corte internazionale di Giustizia, quanto al problema generale del momento in cui un immobile acquista lo status di «locale della missione», sia teoricamente sostenibile, considerando anche – tra l'altro – quali conseguenze pratiche possano da una tale soluzione derivare.

<sup>47</sup> Come chiamarlo altrimenti, dopo questa sentenza della Corte (che introduce nel regime internazionale della materia una «proceduralità» che mai, prima, era stata presente)? V. *infra*, par. 4.

dei locali della missione diplomatica dello Stato d'invio, ed esistendo forse solo *a fini diversi e più circoscritti* la possibilità, per lo Stato ricevente, di manifestare un dissenso (v. *infra*, par. 5). Vogliamo in ogni caso dire, tuttavia, che l'individuazione da parte della Corte dei tre criteri dell'obiezione<sup>48</sup> ci sembra espressione pura e semplice – salvo per il criterio della «non discriminazione», che trova nella Convenzione una fonte sicura<sup>49</sup> – di quella che viene denominata *giurisprudenza creativa* del diritto. Non v'è infatti alcunché, nella Convenzione, che possa mostrare da dove eventualmente *derivino* le condizioni della «tempestività» e della «non arbitrarietà»,<sup>50</sup> le quali quindi, ci sembra, lungi dal derivare da una fonte formale del diritto internazionale, sono state *tout court* «inventate» dalla sentenza in commento.<sup>51</sup> Ora, se è vero che, una volta ammesso il dissenso, bisognava in qualche modo regolarlo onde evitare che potesse essere espresso *ad libitum*, è altrettanto vero che non sembra ammissibile sviare in maniera così netta dalle norme consuetudinarie, di importanza invero fondamentale per la certezza del diritto internazionale, sull'interpretazione dei trattati.

Circa il primo problema interpretativo emergente dalla sentenza – che è quello principale – le considerazioni da svolgere sono invece più complesse, avendo qui la Corte avanzato degli argomenti articolati a sostegno della propria tesi, ed essendo quindi in primo luogo necessario valutare, con attenzione, la correttezza di tali argomenti.

Tra gli argomenti principali della Corte, il primo e precipuo vertice, come si è visto, sull'art. 2 CVRD. È questo, a nostro avviso, un argomento di dubbia validità. Come è stato infatti in parte rilevato,<sup>52</sup> l'articolo in parola impone sì che le relazioni diplomatiche vengano a «stabilirsi» per mutuo consenso; ma ciò non esclude che vi siano,

<sup>48</sup> *Supra*, par. 2.

<sup>49</sup> Art. 47, par. 1, CVRD: «In the application of the provisions of the present Convention, the receiving State shall not discriminate as between States».

<sup>50</sup> La Corte le fa discendere, enunciando ma non esplicitando l'argomento, dall'oggetto e dai fini della Convenzione, che nuovamente individua nella «promozione di rapporti amichevoli tra gli Stati» (cfr. CIJ, *Immunités et procédures pénales*, cit., par. 73, dove letteralmente il punto è affrontato in tre righe, e senza che in esse vi sia nulla di più di un'affermazione apodittica); nonché, sempre molto sbrigativamente, dalla propria giurisprudenza sull'esercizio dei poteri discrezionali che i trattati riconoscono agli Stati, esercizio che dalla Corte è sempre stato considerato valido solo se conforme alla buona fede e ragionevole (*ibidem*). Circa quest'ultimo argomento, fatto salvo che a mancare è a nostro avviso il suo presupposto (cioè l'esistenza del potere discrezionale generale di opposizione, v. *infra* nel testo), esso andava comunque, secondo noi, meglio *dispiegato*, essendo qui da comprendere *se ed entro quali limiti* (cioè *per quali ragioni* – è qui la miglior esplicazione della «ragionevolezza») possa essere manifestata una qualche opposizione da parte dello Stato accreditario (*infra*, par. 5).

<sup>51</sup> Una stessa opinione è stata espressa da ETKIN, *An Analysis of the ICJ's Judgment on the Merits of the Immunities and Criminal Proceedings*, cit., la quale afferma che «the Court practically *invents* a three-step reasonableness test» (corsivo nostro).

<sup>52</sup> ICJ, *Immunities and Criminal Proceedings (Equatorial Guinea v. France)*, *Separate Opinion of Judge Robinson*, par. 18, ove si dice che «notwithstanding the existence of Article 2, the Convention enables the sending State and the receiving State to act unilaterally in relation to certain matters».

come effettivamente vi sono, molti aspetti delle relazioni stesse che, una volta che esse sono «stabilite», possono svolgersi e naturalmente si svolgono senza alcuna necessità, per ogni azione, anche magari minima<sup>53</sup> o meramente esecutiva, di ottenere il previo consenso dell'altro Stato.

L'articolo 2, in altri termini, contempla il principio che ispira la procedura – assai complessa – per lo «stabilimento» delle relazioni diplomatiche e l'«inizio» della «missione diplomatica»;<sup>54</sup> e non concerne invece tutto quanto avviene o può avvenire *dopo* che *già* sono state stabilite, per mutuo consenso, quelle relazioni. Ora, al *momento dello stabilimento* delle relazioni diplomatiche, è certamente possibile e, diremmo, naturale che si formi un accordo anche sulla *astratta disponibilità* di locali ove i diplomatici dello Stato d'invio possano operare nello svolgimento della missione permanente;<sup>55</sup> ma l'individuazione concreta, la *definizione concreta* dei locali è *successiva*, e si inserisce quindi in un contesto in cui le relazioni diplomatiche sono *già* «stabilite». Tra l'altro, poi, negare che lo Stato d'invio, dopo lo stabilimento per mutuo consenso delle relazioni, possa compiere atti unilaterali anche di importanza relativa – come certamente può essere concludere un contratto di locazione di un magari modesto appartamento ed iniziare a svolgervi, previa comunicazione alle autorità locali, le funzioni della propria missione sul territorio dello Stato ricevente –, significa a nostro avviso, secondo una prospettiva diametralmente opposta a quella francese,<sup>56</sup> compromettere quel «lien de confiance»

<sup>53</sup> Il giudice Robinson (*ibidem*) porta l'esempio dell'uso della bandiera e dell'emblema da parte dello Stato accreditante (art. 20 CVRD).

<sup>54</sup> Si veda, per un assaggio della complessità della materia, CURTI GIALDINO, *Lineamenti di diritto diplomatico e consolare*, 2015, p. 68 *et seq.*, e A. MARESCA, *La missione diplomatica*, Milano, 1959, p. 53-56.

<sup>55</sup> Un accordo sulla possibilità, detto in altri termini, che lo Stato d'invio disponga di una «sede fisica», ancora del tutto indeterminata, donde poter esplicitare la più parte delle proprie attività diplomatiche sul territorio dello Stato ricevente.

<sup>56</sup> CII, *Immunités et procédures pénales*, cit., par. 54, e, per maggiori ragguagli, *Contre-memoire de la République française*, cit., p. 38-39, dove si sostiene che il principio che richiede il consenso dello Stato ricevente per l'istituzione dei locali della missione trova la sua «ratio legis» anche nella necessità di non pregiudicare il «lien de confiance» tra i due Paesi. In queste stesse pagine dell'atto difensivo francese, tra l'altro, è citato, da SALMON, *Manuel de droit diplomatique*, Bruxelles, 1994, un passaggio apparentemente significativo a sostegno della posizione francese: «si la mission possède le droit d'opérer une qualification de ce qu'elle considère comme des locaux utilisés aux fins de la mission, cette qualification n'est que provisoire et unilatérale et l'Etat accréditaire, éventuellement en position de force pour refuser les autorisations nécessaires, peut la contester. [...] Il faut rechercher l'accord. A défaut il nous semble qu'ici aussi le dernier mot doit appartenir à l'Etat accréditaire» (*Op. cit.*, p. 190, corsivo nostro). In realtà, la citazione nulla prova, perché essa è relativa ad *altro* e solo erroneamente (o maliziosamente) è stata adoperata nella contromemoria francese. Nell'opera di Salmon, infatti, il passaggio citato è inserito in una sezione intitolata «l'extension des locaux dans l'espace» e riguarda quindi chiaramente un *diverso problema*, il problema cioè della esatta *definizione spaziale*, dei precisi *limiti spaziali* (che cosa è compreso e che cosa è escluso in concreto) dei «locali» già designati e *almeno in parte* già divenuti quindi, con l'uso «tipico» per le finalità della missione diplomatica, «locaux de la mission». Per non lasciar adito a dubbi, in ogni caso, citiamo alcuni passaggi immediatamente precedenti e immediatamente successivi alla citazione riportata *supra*.

che dovrebbe contraddistinguere i rapporti diplomatici, una volta stabiliti. La necessità di preservare il rapporto di fiducia, insomma, a nostro giudizio non solo *non determina il divieto*, ma determina anzi *naturalmente la possibilità* che vengano posti in essere «ordinari» atti unilaterali da parte degli Stati tra cui intercorre la «relazione diplomatica».<sup>57</sup>

Si può allora concludere, sul punto specifico, che l'articolo 2 CVRD non costituiva, per la Corte, il giusto «contesto» in cui cercare la soluzione al problema del *momento dal quale* e delle *modalità attraverso le quali* un determinato immobile acquista lo status di «premises of the mission» ai sensi e per gli effetti della Convenzione.

L'argomento *ex art. 45, lett. a)*, CVRD non ci sembra tra i più rigorosi, in quanto invero non si vede *perché* il «previo consenso» all'apertura degli uffici in *determinati locali* dovrebbe rendere più «sopportabile» per lo Stato accreditario la perpetuazione degli obblighi di protezione dei locali nei casi di successiva rottura delle relazioni diplomatiche o addirittura di guerra tra i due Paesi. Come si dirà nel paragrafo 5, lo Stato accreditario potrebbe forse invocare il «peso» degli obblighi di protezione su di esso incombenti *ex artt. 22 e 45 CVRD solamente* per ragioni, del tutto eccezionali, attinenti ai *luoghi* e non ai «locali» – e comunque a fini molto circoscritti.

L'argomento che «s'impernia» sul Preambolo è anch'esso criticabile, laddove, soprattutto, tralascia l'importanza di due *altre* esigenze chiaramente discendenti dalla lettera dello stesso, e poste, anche formalmente, sullo stesso piano della «promozione di relazioni amichevoli»: l'«eguaglianza sovrana degli Stati» e il «mantenimento della

---

«Les locaux comprennent, s'il s'agit d'un immeuble, le terrain qui l'entoure et les autres dépendances y inclus le jardin et le parc à voitures. [...] la Convention de Vienne n'a rien prévu en ce qui concerne les conflits de qualification». Segue subito dopo il passaggio che la Francia cita nel suo atto difensivo, dove il termine «qualification» non allude allora alla designazione di un immobile quale «locale della missione» (non allude in altri termini alle modalità di ottenimento per lo stesso dello status rilevante ai fini dell'art. 22 CVRD), ma alla individuazione-delimitazione concreta *degli spazi ai quali*, entro i beni immobili già designati e già in uso, e che già sono divenuti quindi *almeno in parte*, per il diritto internazionale, «locaux de la mission» (v. *infra*, par. 4), *deve estendersi* il regime dell'inviolabilità. La riprova si ha nel passo (quasi) immediatamente successivo, nel libro, a quello citato dalla Francia: «il faut bien que le personnel de la mission ait des bureaux, mais les problèmes se posent dès que certains services sont ouverts au public, par exemple bibliothèques, services culturels, services d'information, délégations commerciales, etc. Tout est sans doute question de mesure». Il «problema spaziale» allora si interseca, inevitabilmente, come lo stesso Salmon dichiara, con «l'estensione qualitativa e quantitativa» delle «funzioni della missione», ma *non* – ci sembra – con la questione, oggetto della sentenza in commento, del momento temporale nel quale e delle modalità attraverso le quali un immobile determinato, deputato allo svolgimento delle *funzioni principali e fondamentali* della missione (sede dell'Ambasciata), acquista lo status di «premises of the mission». La conferma ultima di quanto detto si ha leggendo la pagina 191 del *Manuel*, dove l'autore inizia a trattare in un'*altra* sezione il tema, questo sì pertinente al nostro problema, de «l'extension de la qualité des locaux dans le temps».

<sup>57</sup> Crediamo che l'atto di designazione unilaterale dei locali della missione possa essere solo *in certe circostanze* e a *certi effetti* «extra-ordinario», e che quindi solo *in quelle circostanze* e *al fine della «non produzione» di quegli effetti* potrebbe forse assumere rilevanza, pur entro limiti robusti, una manifestazione di opposizione da parte dello Stato accreditario. V. *infra*, par. 5.

pace e della sicurezza internazionali». <sup>58</sup> È dubbio, come si è rilevato in un'opinione, che la finalità della promozione di relazioni amichevoli tra gli Stati emerga come quella in assoluto prevalente sulle altre nell'economia generale della Convenzione; <sup>59</sup> ed è opinabile quindi il ragionamento della Corte, che, ritagliando un po' «a piacimento» il contenuto del Preambolo, pretende di trovarvi un'importante prova dell'esistenza del «requisito del consenso» ai fini dell'istituzione dei locali della missione. La soluzione «consensualistica» della Corte, infatti, potrebbe essere a ben vedere – come è stato avanzato da taluni – poco in sintonia con le altre finalità della Convenzione; <sup>60</sup> ma anche, forse, poco conforme all'esigenza stessa che la Corte invoca, quella della promozione di relazioni amichevoli tra gli Stati. Perché mai infatti dovrebbe essere conforme a questa esigenza un'interpretazione che introduce un vero e proprio *potere di opposizione unilaterale* per uno Stato, quando l'esigenza medesima sarebbe stata contraddetta – secondo la Corte – dall'esistenza eventuale di una *facoltà di designazione unilaterale* da parte dell'altro Stato? È in fondo la Corte allora, ci sembra, che con questo argomento si è contraddetta.

I preamboli ai trattati, inoltre, hanno come noto una valenza interpretativa limitata. <sup>61</sup> Benché qui il principio della «necessità del consenso» non sia stato fatto

<sup>58</sup> Si veda il testo del Preambolo alla CVRD, che contempla questi valori «a fianco» di quello, che è l'unico che la Corte considera (*supra*, par. 2), relativo alla promozione di rapporti amichevoli tra le Nazioni.

<sup>59</sup> Cfr. ICJ, *Immunities and Criminal Proceedings (Equatorial Guinea v. France)*, *Separate Opinion of Judge Robinson*, par. 23 *et seq.*

<sup>60</sup> *Separate Opinion of Judge Robinson*, cit., *ibidem*, e anche ICJ, *Immunities and Criminal Proceedings (Equatorial Guinea v. France)*, *Dissenting Opinion of Judge Bhandari*, par. 77, ove è detto che «an objection to the acknowledgment of the existence of the premises of a mission would result in bad faith, leading to an impingement of sovereignty of a member State to the Vienna Convention, thus clearly not in consonance with its object and purpose». È qui data la giusta importanza, nello scandagliare l'oggetto e i fini della Convenzione, anche alla sovranità (dello Stato accreditante) e all'esigenza, quindi, che sia promosso lo sviluppo di relazioni amichevoli tra gli Stati, ma senza al contempo «toccare» equilibri molto antichi nella disciplina internazionalistica delle relazioni diplomatiche, ove sullo sfondo c'è sempre, intramontabile, la necessità di garantire nella maniera più rigorosa il rispetto del principio – come da Preambolo della Convenzione – della «sovereign equality of States».

<sup>61</sup> Si veda, per tutti, FOCARELLI, *Trattato di diritto internazionale*, Milanofiori Assago, 2015, p. 405, dove, tra le altre cose, si legge che «il preambolo non è parte dispositiva del trattato e non pone obblighi alle parti [...] ma può essere preso in considerazione al fine di interpretare le norme del trattato vincolanti in quanto, chiarendo di solito perché il trattato è stato concluso, indica l'intenzione dei redattori e l'oggetto e lo scopo [...] del trattato stesso» (corsivi nostri). Cfr. anche MOÏSE MBENGUE, *The Notion of Preamble*, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, Oxford, 2008, dove si dice, tra le varie cose, che «as such, preambles [...] do not create any legal commitment above and beyond the actual text of a treaty», e che «the motives and aims mentioned in a preamble can be used to help to understand and interpret the provisions contained in the operative part of a treaty» (corsivi nostri), essendo quindi sempre necessaria, ai fini dell'interpretazione «*ex preambolo*», l'esistenza di una norma nella parte dispositiva del trattato, che il preambolo può aiutare a «illuminare»; e non essendo mai possibile, invece, che la norma sia tratta direttamente dal preambolo. Tuttavia, non essendo questa la *sedes materiae* per approfondimenti sul tema, che sappiamo essere complesso, rinviamo per maggiori ragguagli ai lavori citati e, per un lavoro sul preambolo ai trattati in generale, al risalente volume di YOU, *Le préambule des traités internationaux*, Fribourg, 1941.

discendere *esclusivamente* dal Preambolo, è innegabile che l'interpretazione *à la carte* del medesimo abbia contribuito non poco a corroborare la fragilissima tesi della Corte – che ai nostri occhi non trova *alcun serio fondamento* in *alcuna norma* della Convenzione – sull'esistenza, nel diritto internazionale, di un generale potere di opposizione alla designazione unilaterale dei «locali della missione» capace d'impedire l'effetto dell'acquisizione dello status in oggetto. Anche sotto questo profilo, perciò, la sentenza non ci sembra encomiabile.<sup>62</sup>

Venendo ora, infine, all'argomento della Corte che deriva dalla «considerazione» di una certa prassi degli Stati,<sup>63</sup> va messo in luce innanzitutto che quella prassi, *in quanto particolarmente limitata*, non può essere a nostro avviso di particolare rilievo né sotto il profilo dell'interpretazione del trattato né sotto il profilo della ricostruzione del diritto internazionale generale. Se vi sono undici ordinamenti giuridici statali che contemplano una norma sulla «previa autorizzazione» dello Stato ricevente quale condizione affinché un determinato immobile divenga «premises of the mission», vi sono infatti anche...più di 180 Stati che non hanno, nei propri ordinamenti giuridici, alcuna norma siffatta. È questo un dato che non poteva essere omissso, e che la Corte ha invece *completamente* omissso.

Essa, inoltre, non ha nemmeno tenuto conto – per nulla – di una diversa manifestazione della prassi degli Stati, e cioè delle sentenze dei tribunali nazionali. Ciò appare tanto più grave quanto più si veda come, in questa materia, la giurisprudenza interna possa disvelare l'esistenza di una *pratique étatique* (che, sebbene non «foltissima», è tuttavia) costante ed uniforme sull'acquisizione della qualità di «locale della missione».<sup>64</sup>

Non è poi per niente chiaro «a quale titolo» la Corte abbia dato rilievo (e abbia *potuto dare* rilievo) a questa limitatissima prassi. La Corte non ha preteso sostenere che si trattasse di prassi successiva *ex art. 31, par. 3, lett. b)*, CVDI,<sup>65</sup> ché una prassi di undici Stati chiaramente non potrebbe esprimere l'«accordo delle parti» nell'ambito di una Convenzione, quella di Vienna sulle relazioni diplomatiche, in cui gli

<sup>62</sup> Cfr. l'opinione dissidente del giudice *ad hoc* Kateka, ICJ, *Immunities and Criminal Proceedings (Equatorial Guinea v. France)*, *Dissenting Opinion of Judge ad hoc Kateka*, par. 5-8, ove è espresso un medesimo ordine di idee. Vi si leggono, a guisa d'esempio, considerazioni come queste: «while preambles have normative influence on the understanding of a treaty's meaning, this influence is limited. Preambles on their own, not supported by specific operative provisions of a treaty, do not create substantive obligations to the parties to a treaty» (par. 7). E quindi: «[in the present case,] the legal weight given to the VCDI's preamble is, in my opinion, rather excessive» (par. 5).

<sup>63</sup> *Supra*, par. 2. La Corte ha solo e soltanto «tenuto conto» dell'«esistenza» di questa prassi. Non ha invece «attribuito» un preciso «valore giuridico» alla prassi medesima. V. *infra* nel testo.

<sup>64</sup> V. *infra*, par. 4.

<sup>65</sup> Disposizione che come è noto recita, nella versione inglese: «There shall be taken into account, together with the context: (a) [...]; (b) any subsequent practice in the application of the treaty which establishes the agreement of the parties regarding its interpretation».

Stati parti sono 192;<sup>66</sup> nondimeno, ha dichiarato che «la pratique de plusieurs Etats, qui exige clairement l'accord [...] et l'absence de toute objection à cette pratique, sont des facteurs qui vont à l'encontre de la conclusion selon laquelle l'Etat accréditant aurait le droit au titre de la convention de Vienne de désigner unilatéralement les locaux de sa mission diplomatique».<sup>67</sup> Ora, fatta salva la questione della rilevanza della mancanza di obiezioni a questa limitata prassi, sulla quale ci soffermeremo tra poco, ci sembra che all'affermazione della Corte non possa attribuirsi particolare valore giuridico, in quanto quella prassi, per essere giuridicamente rilevante in qualche maniera, si sarebbe dovuta infatti «inquadrate», con rigore, in qualche «categoria» del diritto internazionale. È, insomma, «prassi successiva» ex art. 31, par. 3, lett. b), CVDT? No, come la stessa Corte, sia pur con tono troppo prudente, inequivocabilmente dichiara.<sup>68</sup> È, forse, la manifestazione di un «comportamento costante ed uniforme tenuto dagli Stati»,<sup>69</sup> il quale possa integrare la *diuturnitas* di un'ipotetica norma consuetudinaria sulla procedura di istituzione dei locali della missione diplomatica? No, essendo la manifestazione di un comportamento non affatto uniforme nella società internazionale degli Stati, ed anzi di un comportamento nettamente «minoritario», *non* «posto in essere» dalla quasi totalità delle Nazioni. Che cosa *poteva essere* allora, nell'ambito della ricerca di una soluzione al problema che la Corte stava esaminando, questa prassi?

L'unica via per attribuire un possibile valore, nel diritto internazionale, a questa prassi, ci sembra quella che la *riconde* ai «mezzi supplementari» di interpretazione dei trattati, cioè all'art. 32 CVDT.<sup>70</sup> Ma, anche seguendo questa via, non crediamo

<sup>66</sup> Anche se, in ogni caso, la Corte è stata ingiustificatamente più cauta nell'escluderlo. CIJ, *Immunités et procédures pénales*, cit., par. 69, ove è detto che «la Cour ne considère pas que cette pratique démontre nécessairement "l'accord des parties" au sens d'une règle codifiée à l'alinéa b) du paragraphe 3 de l'article 31 de la convention de Vienne sur le droit des traités en ce qui concerne l'existence d'une obligation d'obtenir un accord préalable» (corsivi nostri).

<sup>67</sup> *Ibidem*.

<sup>68</sup> V. la citazione alla nota 66. A nostro giudizio, una prassi seguita da una decina di Stati, nell'ambito di un trattato internazionale in cui gli Stati parti sono quasi duecento, non può punto essere «prassi successiva» ex art. 31, par. 3, lett. b), CVDT.

<sup>69</sup> CONFORTI, *Diritto internazionale*, Napoli, 2014, p. 40.

<sup>70</sup> Segue questa via il giudice Bhandari, *Dissenting Opinion of Judge Bhandari*, cit., par. 51, ove è detto che «State practice falling short of "subsequent practice" could be a supplementary means of interpretation within the meaning of Article 32 of the VCLT», ricordando tra l'altro che questa posizione è stata recentemente espressa anche dalla Commissione di Diritto Internazionale (*ibidem*). V. infatti ILC, *Draft Conclusions on Subsequent Agreement and Subsequent Practice in relation to the Interpretation of Treaties with Commentaries*, 2018 (reperibile online sul sito [www.legal.un.org](http://www.legal.un.org)), p. 20, par. 9, dove si legge: «subsequent practice in the application of the treaty, which does not establish the agreement of all parties to the treaty, but only of one or more parties, may be used as a supplementary means of interpretation». La stessa conclusione si rinviene in dottrina, v., e.g., SINCLAIR, *The Vienna Convention on the Law of Treaties*, Manchester, 1984, p. 138, ove si afferma che il par. 3, lett. b), dell'art. 31 CVDT comprende «only a specific form of subsequent practice – that is to say, concordant subsequent practice common to all the parties. Subsequent practice which does not fall within this narrow definition may nonetheless constitute a

che una tale prassi potesse assumere, nel caso in commento, un significato pregnante. Davvero ingombrante è infatti la presenza, nella platea della Comunità internazionale, delle Nazioni che non hanno mai «prodotto» alcuna norma simile a quelle considerate dalla Corte, e questa *generale assenza di normazione*, quale espressione *alternativa* di «prassi successiva», non può non acquistare un significato interpretativo nettamente «preponderante». Inoltre, tra i mezzi supplementari di interpretazione, i lavori preparatori alla CVRD – che secondo la Corte non vengono in aiuto in alcun modo per risolvere il problema *de quo*<sup>71</sup> e che secondo noi invece rivelano sicuramente qualcosa<sup>72</sup> – sarebbero stati certamente *più significativi*, per la ricostruzione dei contenuti della Convenzione, rispetto alla prassi legislativa o regolamentare di undici Stati parti.

Che valore giuridico può avere, infine, sul piano del diritto internazionale, l'assenza di qualsiasi obiezione degli Stati a questa prassi legislativa o regolamentare considerata dalla Corte? In breve, ci sembra qui condivisibile l'opinione del giudice Gaja, il quale afferma che «should a receiving State's position concerning the requirement of consent have been accepted by one or more sending States, this would lead to the establishment *for those States* of an obligation to secure the receiving State's consent before being able to assign a building as premises of their diplomatic mission».<sup>73</sup> Non vi sarebbe in questi casi nulla di più, quindi, che singoli fasci di *accordi*, quasi sempre *taciti*, tra Stati d'invio e Stati riceventi; e il «requisito del consenso», lungi dal derivare dal diritto internazionale generale, deriverebbe allora tutt'al più da una norma internazionale pattizia che *deroga*, nei rapporti specifici tra alcuni Stati, al regime generale di cui alla Convenzione di Vienna.<sup>74</sup>

#### 4. *Segue*. Rilevanza fondamentale dell'uso dei locali e inesistenza del requisito del consenso

Svolta la critica agli argomenti della Corte, possiamo ora esaminare qual era la soluzione che poteva e a nostro giudizio *doveva* essere data, secondo il diritto

---

supplementary means of interpretation within the meaning of article 32 of the Convention». In ogni caso, il tema della prassi successiva è molto complesso e rinviato, per ogni approfondimento, al denso volume curato da NOLTE, *Treaties and Subsequent Practice*, Oxford, 2013.

<sup>71</sup> CIJ, *Immunités et procédures pénales*, cit., par. 70.

<sup>72</sup> V. *infra*, paragrafo successivo.

<sup>73</sup> ICJ, *Immunities and Criminal Proceedings (Equatorial Guinea v. France)*, *Declaration of Judge Gaja*, par. 10 (corsi nostri).

<sup>74</sup> Norma che comunque non si sarebbe formata nei rapporti tra la Guinea Equatoriale e la Francia, non esistendo alcuna regolamentazione generale del consenso per l'istituzione dei locali diplomatici nell'ordinamento giuridico francese, e non sussistendo quindi nemmeno la possibilità astratta che la Guinea Equatoriale abbia acconsentito ad una norma sul «consenso» in deroga alla disciplina della CVRD. Cfr. *Declaration of Judge Gaja*, cit., par. 11.



internazionale, al problema *de quo*. Si tratta in altre parole di esaminare *qual era, sino almeno alla pronuncia in commento*, il regime generale della materia nel diritto internazionale.

Innanzitutto, accediamo senza esitazioni all'opinione, da più parti espressa nelle voci dissenzienti in seno alla Corte,<sup>75</sup> che la soluzione poteva trovarsi *già*, in prima battuta, nell'art. 1, lett. i), CVRD, che, definendo in modo chiaro<sup>76</sup> ciò che è «premises of the mission» ai fini dell'applicazione delle norme della Convenzione, non fa altro che «codificare», a ben guardare, il diritto internazionale generale della materia.<sup>77</sup> Vi si dice – come abbiamo già ricordato (*supra*, par. 2) – che «i locali della missione», ai fini della Convenzione e quindi, in particolare, ai fini del regime dell'inviolabilità *ex art. 22*, sono quegli immobili che, indipendentemente dal soggetto cui appartiene la loro proprietà, vengono usati *per le finalità della missione*.

Sulla base del «testo», chiaro, della disposizione, gli elementi costitutivi delle «premises of the mission» sarebbero allora due, e soltanto due: 1) l'uso; 2) la *finalità tipica* dell'uso.<sup>78</sup> È nel momento in cui «si manifestano» questi due elementi,<sup>79</sup> così, che avrebbe *inizio* il regime dell'inviolabilità *ex art. 22 CVRD*, il quale *richiama* la nozione di cui all'art. 1, lett. i). Né l'una né l'altra disposizione contemplerebbero alcun «requisito aggiuntivo», e se la Corte ne ha ricercato con così tanta insistenza una traccia è stato forse

<sup>75</sup> Cfr. *Separate Opinion of President Yusuf*, cit., par. 5-8, *Declaration of Judge Gaja*, cit., par. 3, *Separate Opinion of Judge Sebutinde*, cit., par. 7, *Dissenting Opinion of Judge Bhandari*, cit., par. 33 *et seq.*

<sup>76</sup> Così Bhandari, *Dissenting Opinion of Judge Bhandari*, cit., par. 32, «in my view, the ordinary meaning of the text of Article 1 (i) in the light of the object and purpose of the Convention, offers a *clear test* for the designation of “premises of the mission”» (corsivi nostri).

<sup>77</sup> V. *infra* nel testo.

<sup>78</sup> Come è stato detto, «the essential functions of the mission of the sending State must be carried out in such a building», *Separate Opinion of President Yusuf*, cit., par. 7 (corsivi nostri). Il problema della definizione e quindi della de-limitazione della «finalità tipica» non era qui il centro della disputa, l'immobile essendo stato destinato, a partire dal 27 luglio 2012, alle più essenziali funzioni della missione diplomatica (vi si trovava – *rectius*, vi si trova – effettivamente la sede dell'Ambasciata); precedentemente a quella data, inoltre, è quasi certo che non vi venissero svolte attività diplomatiche di sorta, se non sporadicamente e per la sola evidente finalità di «sottrarre» l'immobile alle investigazioni francesi (trattavasi quindi in sostanza di uso «privato» dello stesso). Cfr. *Separate Opinion of Judge Sebutinde*, cit., par. 9-22.

<sup>79</sup> Una «manifestazione», anche solo *empirica* e non necessariamente formale (benché sia sempre esistita e sia in fondo naturale la prassi di «comunicare» al ministero degli affari esteri locale l'avvenuta scelta e l'uso in essere dell'immobile quale sede della propria rappresentanza diplomatica nel Paese, v. le note 115, 116, 126), ci sembra necessaria. Se l'uso dell'immobile ai fini della missione non fosse «portato all'esterno», infatti, sarebbe invero irragionevole che lo Stato ricevente fosse obbligato *ex art. 22 CVRD*, visto che in questo caso detto Stato nemmeno potrebbe sapere *in quale immobile*, sul proprio territorio, sono esercitate le funzioni diplomatiche dello Stato d'invio, logicamente quindi non potendo rendersi responsabile in alcun modo per l'inadempimento degli obblighi derivanti dall'art. 22, che presuppongono la conoscenza del luogo esatto da proteggere e, ancor prima, da non «violare».

solo perché, nel caso in commento, c'era dell'*altro* in gioco: questioni differenti,<sup>80</sup> a cui si voleva o si doveva in qualche modo rispondere.<sup>81</sup>

Prima di sciogliere i condizionali ed esplicitare, con l'indicativo, la nostra ferma posizione, cerchiamo di dimostrare, con argomenti *esterni* al testo dell'art. 1, lett. *i*), che quanto si rileva dalla semplice lettura del medesimo corrisponde effettivamente alla «regola» del diritto internazionale.

Ora, che gli elementi costitutivi delle «premises of the mission» siano solamente l'«uso» e la «finalità tipica dell'uso» sembra potersi provare, innanzitutto, scandagliando quel diritto internazionale generale che l'art. 1, lett. *i*), codificherebbe *in maniera chiara*, e che può essere ricostruito, precipuamente, sulla base della giurisprudenza nazionale. Va dato qui al Presidente Yusuf il merito di aver diligentemente ricostruito, nella sua opinione dissenziente, la storia «essenziale» di un secolo di giurisprudenza rilevante in materia.<sup>82</sup> Alle sentenze che egli cita se ne potrebbero certamente aggiungere di altre, le quali, ad esempio, talvolta negano l'inviolabilità all'immobile in quanto non ancora «assegnato» alle funzioni della missione,<sup>83</sup> talvolta la garantiscono quando

<sup>80</sup> Che «trascendono», si intende, lo «stretto» problema giuridico di come e quando un immobile acquista lo status di «premises of the mission». V. la nota successiva e il par. 6.

<sup>81</sup> V. *infra*, par. 6. La giudice Sebutinde ha ritenuto, a nostro avviso giustamente, che la Corte avrebbe *dovuto trattare* il tema dell'*abuso del diritto*, completamente assente invece nella sentenza in commento (cfr. *Separate Opinion of Judge Sebutinde*, cit., par. 32-39). È bene ricordare, qui, che una delle «eccezioni preliminari» francesi, nell'ambito di questo processo, aveva avuto ad oggetto proprio la questione dell'«abuso del diritto». La Corte aveva peraltro ritenuto, nella sua decisione sulle eccezioni preliminari (cfr. CIJ, *Immunités et procédures pénales, exceptions préliminaires*, arrêt, cit., par. 151), che detta questione riguardasse il «merito della causa» e non l'«irricevibilità della domanda», e aveva così «rimesso al merito» la cognizione della questione. Tuttavia, nella sentenza di merito, nemmeno una parola è stata proferita, in maniera diretta (per l'idea che la Corte si sia espressa indirettamente, v. la nota 140), sul punto.

<sup>82</sup> Cfr. *Separate Opinion of President Yusuf*, cit., par. 9-17. Le sentenze citate dal Presidente della Corte coprono un arco temporale vastissimo, dal 1929 al 2005. L'ultima, per la verità, non esprime – quantomeno *in via diretta* (per tutti, CONFORTI, *Diritto internazionale*, Napoli, 2014, p. 57) – una *opinio iuris* strettamente rilevante ai fini della ricostruzione di una norma generale del diritto internazionale, essendo una pronuncia – molto significativa (fu deciso che l'«uso dei locali ai fini della missione» *determina lo status de quo e con ciò l'inizio dell'invio* anche quando vi è una sentenza passata in giudicato che accerta l'illegittimo acquisto del titolo di proprietà sull'immobile da parte dello Stato) – della Corte di Strasburgo (caso *Manoilescu e Dobrescu c. Romania e Russia*, 3 marzo 2005, n. 60861/00). Tra le altre, tutte emesse da tribunali nazionali, le più significative sono: Tribunal civil de la Seine (Chambre du Conseil), *Suède c. Petrococchino*, 30 ottobre 1929, che si può leggere in *Journal du Droit International*, 1932, v. 59, n. 4, p. 945 *et seq.*; Supreme Restitution Court of Berlin (SRCB), *Cassirer v. Japan*, 10 July 1959, in *American Journal of International Law*, 1960, v. 54, n. 1, p. 178-188; Federal Constitutional Court of the Republic of Germany, *Jurisdiction over Yugoslav Military Mission (Germany) Case*, 30 October 1962, in *International Law Reports*, 1969, v. 38, p. 162 *et seq.*; English Court of Appeal, *R. v. Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs (ex parte Samuel)*, 28 July 1989, in *International Law Reports*, 1990, v. 83, p. 231-243; Ontario Court of Justice (General Division), *Croatia v. Ru-Ko Inc.*, 15 January 1998, in *Ontario Trial Cases*, 1998, v. 52, p. 191 *et seq.*

<sup>83</sup> Si vedano, e.g., Tribunale di Roma, *Perrucchetti c. Puig y Cassauro*, 6 giugno 1928, in *Il Foro Italiano*, 1928, I, p. 857 *et seq.*; District Court of Tokyo, *Limbin Hteik Tin Lat. v. Union of Burma*, 9 June 1954, in *International Law Reports*, 1966, v. 32, p. 124-126. Cfr. SALMON, *Manuel de droit diplomatique*, cit., p.

nell'immobile sono «in corso» determinati lavori per allestire il medesimo a sede della rappresentanza diplomatica,<sup>84</sup> ecc. Tutte queste pronunce, in ogni caso, appaiono *coerenti* nell'affermare esplicitamente o implicitamente il principio che vi è «inviolabilità» dei locali della missione, e vi sono quindi giuridicamente, per il diritto internazionale, «locali della missione», nel momento in cui si realizza un *uso effettivo* dell'immobile per lo svolgimento delle funzioni tipiche della missione diplomatica.<sup>85</sup> Con le parole del Presidente Yusuf: «the [...] case law clearly indicates that whenever the issue of what constitutes “premises of the mission” and whether a building should be considered to have the status of diplomatic premises has come before a domestic court or an international tribunal, it was always resolved on the basis of the criteria established under Article 1 (i) of the VCDR, which also reflect customary international law».<sup>86</sup> Nessun altro requisito è stato mai veramente richiesto dalla «prassi degli Stati», se non recentemente e comunque – come si è visto – da pochissime Nazioni.<sup>87</sup>

---

191-192.

<sup>84</sup> V., ad es., Swedish Supreme Court, *Beckman v. Chinese People's Republic*, 1 March 1957, in *International Law Reports*, 1961, v. 24, p. 221-222. Cfr. D'ASPROMONT, *Premises of Diplomatic Missions*, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, Oxford, 2008.

<sup>85</sup> Il vero problema sembra dunque essere quello di *quando e come* possa dirsi che si realizzi l'uso «effettivo» dei locali (oltre che quello – che però abbiamo detto essere irrilevante nel caso in commento, *supra*, nota 78 – di *quali funzioni* rientrino esattamente in quelle che sono «tipiche» della missione diplomatica). Si vedrà nel prosieguo della trattazione quali posizioni sono state sostenute sul punto. Diciamo qui subito, invece, che poco credito ci sembra avere un'altra tesi – che pure è stata autorevolmente sostenuta, cfr. *Separate Opinion of Judge Robinson*, cit., par. 43-57, e *Dissenting Opinion of Judge ad hoc Kateka*, cit., par. 22-24 –, secondo la quale le «premises of the mission» sarebbero tali (e vi sarebbe perciò «inviolabilità») nel momento in cui è palesata, da parte dello Stato accreditante, l'intenzione di usare l'immobile ai fini dell'esercizio delle funzioni della missione diplomatica. Questa tesi non trova dimostrazione che in una sentenza isolata, Brussels Court of Appeal, *Democratic Republic of the Congo v. Segrim NV*, 11 September 2001 (v. l'opinione di Robinson, cit., par. 45-48), dove è stato deciso che una villa «abbandonata», di proprietà della Repubblica Democratica del Congo e già residenza di un suo agente diplomatico, aveva mantenuto lo status di «locale della missione» ed era perciò «inviolabile» ai sensi della CVRD in quanto lo Stato congolese aveva espresso chiaramente l'«intenzione» di continuare ad usare la villa per lo svolgimento di attività diplomatiche. Negli altri casi citati dal giudice Robinson, e cioè nei casi, sui quali ritorneremo, decisi dalla Supreme Restitution Court for Berlin, sembra esserci invece solo *molto in filigrana* l'idea che una concreta e non (com'era in quei casi) remotissima intenzione di usare l'immobile come rappresentanza diplomatica sia di per sé sufficiente per garantire lo status *de quo* all'immobile, e così la sua inviolabilità. Vi è anche, nella tesi di Robinson, un argomento che potremmo denominare «logico-empirico» (argomento che è presente anche in Kateka, v. l'opinione cit., par. 22-23, specie dove è detto che «diplomatic missions are not established overnight»: «it takes time to complete the moving-in process»), secondo il quale la teoria dell'intenzione di usare si giustificerebbe per la necessità di salvaguardare l'inviolabilità dei locali *anche* nel c.d. *periodo preparatorio* (in cui si compiono lavori, si allestiscono le stanze, si colloca il mobilio, si effettua un «trasloco», si predispongono gli «archivi» di importanti documenti, ecc.); a concludere diversamente, infatti, lo Stato accreditario potrebbe legittimamente entrare nei locali di un'ambasciata durante tutta la – spesso non affatto breve – fase preparatoria, privando così l'art. 22 CVRD, almeno in parte, del suo «effet utile». L'argomento ci sembra superabile, v. *infra*, nota 125.

<sup>86</sup> *Separate Opinion of President Yusuf*, cit., par. 17, corsivi nostri.

<sup>87</sup> *Supra*, par. 2 e 3, con riferimento alla prassi degli Stati considerata dalla Corte.

A questo proposito – circa, cioè, l’assenza di «requisiti aggiuntivi» –, non ci sembra irrilevante citare, anche ai fini della ricostruzione dei contorni essenziali della regola nel diritto internazionale generale precedente alla CVRD, vari documenti – giustamente considerati in una opinione<sup>88</sup> – che erano stati elaborati con il proposito di contribuire a codificare le consuetudini, assai antiche, sulle immunità e i privilegi diplomatici. Sia nel *Règlement sur les immunités diplomatiques* del 1895, sia nella risoluzione su *Les immunités diplomatiques* del 1929, entrambi studi dell’Institut de Droit International, non v’era traccia alcuna di una procedura simile a quella «creata» dalla Corte nella sentenza in commento;<sup>89</sup> lo stesso dicasi per la *Convenzione dell’Avana sui funzionari diplomatici* del 1928<sup>90</sup> e per l’importante *Progetto di convenzione sulle immunità e i privilegi diplomatici* pubblicato nel 1932 dalla Harvard Research School.<sup>91</sup> Tutti questi documenti contribuiscono a dimostrare che non c’era, nel diritto internazionale dell’epoca, alcun requisito di «consenso»; né, più in generale, alcun vero requisito «aggiuntivo» a quello, diremmo «naturale», dell’uso effettivo dei locali per l’esercizio delle funzioni della missione diplomatica.

Che la soluzione al problema in esame sia quella emergente già dal «testo» dell’art. 1, lett. *i*), e dal diritto internazionale generale codificato in questa disposizione, appare poi tanto più vero quanto più si voglia volgere lo sguardo al *reale* «contesto» degli articoli 1 (*i*) e 22 CVRD. Qui, come si è evidenziato *supra* (par. 3), non è affatto l’art. 2 della Convenzione ad essere rilevante. Si devono invece considerare altre disposizioni.

Viene in rilievo, innanzitutto, l’art. 21, par. 1, CVRD. Questa disposizione recita: «The receiving State shall either *facilitate* the acquisition on its territory, in

<sup>88</sup> *Dissenting Opinion of Judge Bhandari*, cit., par. 8.

<sup>89</sup> *Ibidem*.

<sup>90</sup> Convention regarding Diplomatic Officers, adopted by the Sixth International American Conference, signed at Habana, 20 February 1928, in *League of Nations, Treaty Series*, 1934-1935, v. 155, p. 259-287, che può leggersi anche online, [www.treaties.un.org](http://www.treaties.un.org).

<sup>91</sup> Harvard Research School, Draft Convention on Diplomatic Privileges and Immunities, 1932, in *American Journal of International Law*, 1932, v. 26, Supplement Codification of International Law, p. 16-192. Interessante è rilevare che, ai fini dell’«inizio» del regime dell’inviolabilità, questo Progetto di Convenzione in realtà prevedeva che, oltre all’uso effettivo dei locali per le finalità della missione, fosse necessaria anche una *comunicazione formale* di tale uso. Ecco il tenore letterale dell’art. 3 (rubricato «protection of premises»), par. 1, del Progetto: «A receiving state shall prevent its agents or the agents of any of its political subdivisions from entering the premises occupied or used by a mission, or occupied by a member of a mission, without the consent of the chief of the mission; *provided that notification of such occupation or use has been previously given to the receiving state*» (p. 50, corsivi nostri). Questa previsione, tuttavia, è rimasta un dato «isolato» nella storia della codificazione del diritto diplomatico. Della necessità di un tale requisito formale non vi è inoltre traccia nella giurisprudenza rilevante, citata *supra*. Non è un caso quindi che la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 non contempli – né all’art. 1, lett. *i*), né all’art. 22 cit. – alcuna *condizione formale* di questo tipo, facendo derivare l’inviolabilità, invece, solo e soltanto dall’uso effettivo dei locali per le finalità della missione, indipendentemente dalla maniera, formale o empirica, in cui tale uso è «portato all’esterno». V. anche la nota 126.

accordance with its laws, by the sending State of premises necessary for its mission or assist the latter in obtaining accommodation in some other way».<sup>92</sup> È stato detto che «the purpose of this provision is to make it easier for the sending State to find a suitable building, not to prevent it from using a building as premises of the mission».<sup>93</sup> Aderiamo senz'altro all'opinione e riteniamo che l'art. 21, par. 1 costituisca una prova importante dell'inesistenza, nel sistema della Convenzione, di un potere dello Stato accreditario di opporsi, con effetti risolutivi sull'acquisizione dello status, alla designazione unilaterale dei «locali della missione» da parte dello Stato accreditante. Il fine di «agevolare», che si estrapola in maniera sicura dalla disposizione, appare infatti davvero poco compatibile con l'idea dell'esistenza, nella Convenzione, di un implicito e quindi del tutto incerto «potere di opposizione».

Ma vi è anche un altro argomento che si potrebbe inferire dalla disposizione.<sup>94</sup> Se lo Stato accreditante deve essere *assistito* «in obtaining accommodation»,<sup>95</sup> significa allora infatti, a rigore, che la scelta dell'immobile è un'attività *autonoma* dello Stato stesso. In altri termini: dovendo lo Stato accreditario solamente *assistere* lo Stato accreditante affinché ottenga una sistemazione immobiliare per la sua missione diplomatica, *non* ne può, per definizione, «determinare» le scelte. Non può quindi «opporsi», impedendone ogni effetto, all'autonoma designazione altrui dell'immobile. L'«assistenza», ci sembra, implica un'autonoma attività dello Stato assistito, che può essere certamente agevolata, ma *non* «frenata», *non* «impedita» dallo Stato assistente.

A questi argomenti *ex art. 21, par. 1, CVRD* si potrebbe avanzare la critica che la disposizione, in realtà, riguarda altro: cioè l'acquisto, nel diritto interno del Paese ospitante, di un titolo (potremmo dire, atecnicamente) «di possesso» sull'immobile. Ciò è indubbiamente vero,<sup>96</sup> ma altrettanto vero è che i due profili – l'acquisto di un titolo

<sup>92</sup> Corsivi nostri.

<sup>93</sup> *Declaration of Judge Gaja*, cit., par. 5.

<sup>94</sup> Come tra l'altro si evince, forse, dalla *Dichiarazione* di Gaja allegata alla sentenza, nella quale, esattamente dopo la proposizione che abbiamo citato per esteso nel capoverso precedente del testo, il giudice italiano, un po' misteriosamente, afferma: «also, this provision casts doubts on the existence of an implicit requirement for the receiving State's consent» (*ibidem*, corsivo nostro). Il giudice italiano non si diffonde qui in spiegazioni su quanto afferma – che evidentemente *non* riguarda, dato quel «also», la conclusione espressa nella frase precedente –; tuttavia, a noi sembra che in effetti vi sia veramente un *altro* argomento importante in questa disposizione, il quale è capace anch'esso di escludere ogni requisito di consenso nella procedura per l'istituzione delle «premises of the mission». Ne diamo conto nel testo.

<sup>95</sup> «In una forma diversa» dall'«acquisto» della proprietà dell'immobile, cfr., *supra*, il tenore della disposizione. Sulla problematica dell'acquisto della proprietà di beni immobili da parte di Stati stranieri, si veda, per qualche cenno, SCISO, *Il principio dell'inviolabilità dei locali diplomatici nel diritto internazionale contemporaneo*, in *La Comunità Internazionale*, 2001, n. 4, p. 599-600. Si veda inoltre, per quanto riguarda specificamente l'Italia, DI FILIPPO, *Gli acquisti in Italia di beni immobili da parte di Stati stranieri*, in *Rivista di Diritto Internazionale*, 1998, p. 429 *et seq.*

<sup>96</sup> V., per es., CAHIER, *Le droit diplomatique contemporain*, Genève, 1962, p. 148, «la substance de cet article fut présentée à la Commission du droit international par Sir Gerald Fitzmaurice. Le but était de permettre à

di possesso sulla base del diritto interno e l'acquisto della qualità di «premises of the mission» sulla base del diritto internazionale – sono intimamente collegati, in quanto l'immobile di cui lo Stato d'invio è divenuto in qualche maniera possessore<sup>97</sup> sulla base del diritto interno è lo stesso immobile che viene poi *usato* dallo Stato medesimo per le finalità della missione diplomatica, e che *così* acquista la qualità *ex art. 1, lett. i)*, CVRD. Lo Stato accreditario, come si è visto, non può ostacolare, ma deve anzi «agevolare» l'acquisto di un titolo di possesso da parte dello Stato accreditante; ci sembra allora che, essendo quell'acquisto necessariamente prodromico all'acquisto della qualità di «locale della missione» secondo il criterio dell'uso effettivo, il divieto di ostacolare e l'obbligo di agevolare non valgano solo ai fini dell'ottenimento di un titolo nel diritto interno, ma riguardino *anche*, inevitabilmente, il profilo di diritto internazionale relativo all'acquisto dello status *ex art. 1, lett. i)*, CVRD.

Un'altra disposizione rilevante è l'art. 12 CVRD.<sup>98</sup> La norma, di cui si è servita la Guinea Equatoriale nelle proprie difese, proponendo un argomento *a contrario*,<sup>99</sup> è significativa perché dimostrerebbe anch'essa, insieme alle altre,<sup>100</sup> che, ad onta di ogni possibile apparenza,<sup>101</sup> non c'è nella Convenzione *alcuna* regola che imponga un requisito di consenso per l'istituzione delle «premises of the mission».

A nostro avviso, infatti, questa norma – che richiede sì, almeno in certi casi, un *consenso* – concerne solo e soltanto le «località», e *non* invece i «locali». Gli argomenti

---

un gouvernement d'acheter des locaux pour son ambassade même dans le cas où, en raison de la législation locale, les Etats étrangers ne peuvent acquérir de propriété immobilière [...] Ce qui compte, ce n'est pas tant qu'elle soit propriétaire de l'immeuble, que le fait qu'elle trouve à se loger»; SALMON, *Op. cit.*, p. 187, dove, discorrendo dell'art. 21, si dice che «le mode juridique d'acquisition n'est pas précisé: s'il ne peut s'agir d'un droit réel de propriété, il convient à tout le moins d'envisager le prêt sinon la location [...] Il convenait de tenir compte de divers systèmes nationaux dont certains interdisent l'acquisition de droits réels sur des immeubles»; DENZA, *Diplomatic Law*, Oxford, 2016, p. 106, «article 21 [...] appears to require that in all cases – even where there are no local legal bars to purchase or lease by a foreign State of mission premises – the receiving State must provide administrative assistance on request».

<sup>97</sup> Il termine è da noi sempre utilizzato in senso atecnico, dovendo ad es. a rigore parlarsi, nei casi in cui lo Stato accreditante è locatario dell'immobile, di «detenzione», non già di possesso (almeno con riguardo al diritto civile italiano).

<sup>98</sup> Che, nel testo inglese, recita: «The sending State may not, without the prior express consent of the receiving State, establish offices forming part of the mission in localities other than those in which the mission itself is established».

<sup>99</sup> Cfr. CIJ, *Immunités et procédures pénales*, cit., par. 45, e, per maggiori ragguagli, *Réplique de la République de Guinée Équatoriale* (www.icj-cij.org), par. 2.21, p. 32.

<sup>100</sup> Il BETTI, discorrendo dell'«interpretazione del trattato» in un suo studio di ampio respiro sul diritto internazionale (*Problematica del diritto internazionale*, Milano, 1956), scrisse: «le varie dichiarazioni testuali debbono essere intese nel loro contesto, siccome costituenti un sol tutto in se stesso coerente, quindi le singole clausole vanno interpretate, chiarite e integrate le une per mezzo delle altre siccome legate fra loro in un circolo di reciprocità e di scambievole illuminazione» (p. 74).

<sup>101</sup> Questa norma, infatti, potrebbe apparentemente (ad una lettura superficiale della stessa) giustificare il requisito del consenso.

che le Parti hanno costruito intorno alla disposizione sono perciò, secondo noi, «fuori luogo», e ciò sia che si veda in essa una possibile espressione della necessità del consenso per l'istituzione delle «premises of the mission»,<sup>102</sup> sia che si ravvisi invece, nella stessa, la negazione di una tale necessità.<sup>103</sup>

Non è un caso che la norma stabilisca, *per le località*, la necessità di acquisire previamente, in certi casi,<sup>104</sup> il consenso dello Stato ricevente. Le località, infatti, sono chiaramente – diremmo – più «importanti» dei locali. La scelta di aprire un ufficio in una nuova località implica l'ampliamento, sul territorio, della reale sfera di svolgimento dei rapporti diplomatici tra i due Paesi; essa dunque è sottoposta, secondo il chiaro regime della Convenzione di Vienna, ad una previa autorizzazione dello Stato ricevente.<sup>105</sup>

La scelta dei *locali*, invece, nell'ambito di una località che è già la sede o una sede della missione, è un'attività connotata – ci sembra – da un carattere più operativo, più esecutivo, molto meno «politico» rispetto all'«estensione» della missione in una nuova «località». La scelta dei locali si concreta, in altri termini, nella semplice individuazione di un immobile, cui segue, ad es., la conclusione di un contratto di locazione e poi l'inizio dell'«uso» ai fini della missione. Non si comprende perché una tale attività, così «operativa», dovrebbe essere sottoposta, *in generale*, alla condizione della previa autorizzazione. E infatti, nella lettera della Convenzione, come nella lettera, specificamente, dell'art. 12 in esame, di una tale «condizione» non vi è *alcuna* traccia.

L'assenza del requisito del consenso emergerebbe poi, a nostro giudizio, dal semplice ma illuminante *raffronto* tra gli artt. 1 (*i*) e 22 CVRD da un lato, e, dall'altro lato, tutte le norme della Convenzione che *si* prevedono, *per altri casi*, la necessità di acquisire il «consenso» dello Stato accreditario; oppure che contemplan – il che è ai nostri occhi assai simile<sup>106</sup> – la possibilità di una «opposizione» da parte dello stesso

<sup>102</sup> Come da parte francese, cfr. *Contre-memoire de la République française*, cit., par. 3.15, p. 39-40, ove si dice che il consenso, che secondo l'art. 12 deve essere «espresso» quando i locali sono situati in *altre località*, deve comunque essere prestato, ma normalmente è «implicito», quando riguarda i locali della *sede principale della missione* (normalmente la capitale).

<sup>103</sup> È la tesi equatoguineana (v. nota 99): siccome la disposizione richiede il consenso per l'istituzione di un ufficio in *altre località*, una lettura *a contrario* della stessa disposizione condurrebbe alla conclusione che il consenso *non* è richiesto per i «locali» nella *sede principale della missione*.

<sup>104</sup> Ma non forse sempre? Secondo noi, infatti, il consenso dello Stato accreditario all'apertura di una «sede» (da non confondersi con i «locali») della missione deve *sempre* essere «ottenuto» dallo Stato d'invio: e ciò sia *ex art. 12*, quando riguarda una località *ulteriore*; sia, ci sembra, *ex art. 2 CVRD*, quando riguarda, invece, la località *principale* (normalmente la capitale). Con gli accordi sullo stabilimento delle relazioni diplomatiche, infatti, non può accadere che lo Stato accreditario *non* dia la sua generale approvazione all'istituzione di una sede della missione diplomatica in una «località», solitamente la più importante per i rapporti politici, del proprio territorio.

<sup>105</sup> Cfr. CAHIER, *Op. cit.*, p. 144-145, DENZA, *Op. cit.*, p. 84-87.

<sup>106</sup> Ma, per un distinguo tra i due casi e i due «regimi» del *consent* e dell'*objection*, cfr. *Separate Opinion of Judge Robinson*, cit., par. 11-16. A nostro avviso, la pretesa di Robinson volta a negare qualunque ruolo alla «logica» quanto al problema della distinzione tra *consent* e *objection* (v. il par. 31 dell'opinione cit.), non è

Stato, capace di «bloccare» gli effetti di determinati atti «unilaterali» dello Stato accreditante. Passando in rassegna gli articoli 4, 5, 6, 8, 11, 27 e 46 CVRD, sembra infatti che la Convenzione, quando richiede il «consenso» dello Stato accreditario, o quando attribuisce allo stesso un «potere di opporsi», impedendone gli effetti, ad «atti unilaterali» dello Stato accreditante, lo dica sempre *chiaramente ed esplicitamente*; e che in tutti gli altri casi quindi, nel *concreto svolgimento* dei rapporti diplomatici già stabiliti per mutuo consenso,<sup>107</sup> debba prevalere il «principio di libertà».<sup>108</sup>

Un ultimo dato normativo rilevante,<sup>109</sup> nella Convenzione, è rappresentato a nostro avviso dall'art. 30, par. 1. Questa norma afferma: «The private residence of a

---

condivisibile, perché la logica non può mai essere «estromessa» dal discorso giuridico e, quando le norme della Convenzione (come ad es. gli artt. 5 e 6) parlano di «obiezione», è chiaro, appunto «logicamente», che se lo Stato *non* obietta, altro non fa che...*acconsentire*.

<sup>107</sup> V. *supra*, par. 3.

<sup>108</sup> Come d'altronde in generale nel diritto internazionale, laddove si segua l'idea che «se il diritto internazionale [...] è lacunoso, ciò significa che gli Stati non hanno obblighi da osservare o diritti da pretendere» (CONFORTI, *Op. cit.*, p. 57), e sono quindi *liberi*. Assai interessante è tra l'altro, a questo proposito, un passaggio dell'opinione del giudice Gaja (cfr. *Declaration of Judge Gaja*, cit., par. 8), dove si lascia intendere che sarebbe possibile configurare un «vincolo implicito» al principio della *libera designazione unilaterale dei locali* da parte dello Stato accreditante (o, detto in altri termini, un'«implicita necessità del consenso» dello Stato accreditario) *solo se* il diritto internazionale contemplasse una regola sulla c.d. *extraterritorialità* dei «locali». Perché in questo caso, infatti, vi sarebbe un'importante limitazione della sovranità territoriale, la quale *non* potrebbe certamente «prodursi» senza il consenso dello Stato ricevente. Ma, come è noto, la teoria dell'*extraterritorialità* è stata del tutto abbandonata, cfr., per tutti, SALMON, *Op. cit.*, p. 224-225 (nella giurisprudenza italiana si vedano la risalente sentenza della Corte di Cassazione, *Moriggi*, 22 marzo 1939, in *Il Foro Italiano*, 1939, v. 64, II, p. 303-305, che già chiaramente escludeva l'*extraterritorialità* in un caso tuttavia relativo non ai locali di una missione diplomatica, ma al Museo lateranense di Roma; e la sentenza del Tribunale di Roma, *La Mercantile c. Regno di Grecia*, 30 gennaio 1955, questa sì relativa ai «locali della missione diplomatica», dove fu nettamente escluso che si fosse perfezionato in territorio estero un contratto concluso nell'Ambasciata greca a Roma). La sola *inviolabilità* delle «premises of the mission», così, non può porsi a fondamento di alcun requisito implicito di «consenso», perché essa, a differenza dell'*extraterritorialità*, «do not impinge on the territorial sovereignty of the receiving State» (*ibidem*, nell'opinione di Gaja cit.).

<sup>109</sup> In parziale dissenso rispetto a quanto è stato autorevolmente rilevato (cfr. *Separate Opinion of President Yusuf*, cit., par. 29, e *Declaration of Judge Gaja*, cit., par. 9), a noi non sembra doversi attribuire particolare importanza all'art. 41 CVRD. È vero infatti che le leggi cui fa riferimento questa norma potrebbero includere anche «provisions on town planning and on zoning for security reasons» (v. l'opinione di Gaja, cit., par. 9); ed è vero, pure, che «no issue of town planning or zoning was raised in the present case» (*ibidem*). Nondimeno, queste considerazioni ci sembrano riguardare un profilo «secondario» nell'ambito di applicazione della norma, perché, a ben guardare la lettera della disposizione, il dovere di rispettare le leggi dello Stato ricevente è qui imposto, «without prejudice to their privileges and immunities», a «all persons enjoying [...] such privileges and immunities» (corsivi nostri). La norma, cioè, non richiama le leggi dello Stato accreditario ai fini del regime, *autonomo*, dei «locali della missione»; ma richiama quelle leggi con riferimento al *comportamento delle persone*, dei diplomatici, sul territorio dello Stato ove essi esercitano le loro funzioni. Queste leggi, in altre parole, si collegano chiaramente, nella norma, ai privilegi ed alle immunità delle «persone»; non già all'*inviolabilità*, che da quei privilegi e immunità non dipende ed è autonoma, dei «locali». La scelta dei locali della missione, tra l'altro, non è né necessariamente né comunemente un atto *del diplomatico*, essendo normalmente un atto, frutto di processi deliberativi complessi, *del ministero* cui egli appartiene. Circa l'*autonomia* dell'«*inviolabilità dei locali*», riportiamo le chiarissime parole – che ci sembrano di grande significato anche per il problema qui in oggetto: è in



diplomatic agent shall enjoy the *same* inviolability and protection as the premises of the mission».<sup>110</sup> Visto che i locali della missione e le residenze private di *tutti* gli agenti diplomatici sono sottoposti, nella Convenzione, allo stesso identico regime normativo, ci sembra che la Corte non potrebbe pretendere, se non irragionevolmente, che i requisiti da essa introdotti per l'istituzione delle «premises of the mission» non valgano *anche* per le residenze private dei diplomatici. Ciò condurrebbe tuttavia al risultato, invero assurdo dal punto di vista pratico, che persino per determinare il momento dell'inizio del regime dell'invio della missione... non sarebbe sufficiente l'uso effettivo dell'immobile, accompagnato magari da una dichiarazione al ministero degli affari esteri locale; ma si renderebbe necessario il «previo consenso» (o comunque la «non obiezione») dello Stato accreditario. Le conseguenze pratiche di un tale assurdo scenario sono bene illustrate – con riferimento alla residenza del capo missione<sup>111</sup> – dal Presidente Yusuf nella sua opinione dissidente.<sup>112</sup>

Dai lavori preparatori della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche sembra emergere una soluzione non affatto in contrasto con quella che qui, sulla base del «testo» dell'art. 1, lett. *i*), e del suo «contesto» normativo, abbiamo delineato. Nel corso della «nona sessione» dei lavori, il 9 maggio 1957, si espressero sul punto alcuni eminenti cultori del diritto internazionale.<sup>113</sup> Nessuno ritenne che l'acquisizione dello status di «premises of the mission» potesse venire condizionata, nella Convenzione,

---

esse invero manifesto infatti il *legame insolubile* tra il solo *fatto* dell'«uso dei locali» e l'«inizio della loro inviolabilità» – della Commissione di Diritto Internazionale nel commento all'allora art. 20 (*Inviolability of the mission premises*) del suo *Progetto di articoli sulle relazioni diplomatiche e le immunità* del 1958: «the inviolability of the mission premises is not the consequence of the inviolability of the head of the mission, but is an attribute of the sending State by reason of the *fact* that the premises are *used* as the headquarters of the mission» (corsi nostri), ILC, *Draft Articles on Diplomatic Intercourse and Immunities, with commentaries*, 1958, in *Yearbook of the International Law Commission*, 1958, v. II, p. 95, par. 4.

<sup>110</sup> Corsivo nostro.

<sup>111</sup> Che sulla base dell'art. 1, lett. *i*), CVRD rientra formalmente nella nozione di «premises of the mission» ai sensi e per gli effetti della Convenzione.

<sup>112</sup> Cfr. *Separate Opinion of President Yusuf*, cit., par. 34, ove si dice che, almeno nei casi di nuove missioni, l'ambasciatore potrebbe ritrovarsi, *dopo* aver ottenuto l'*agrément*, nella situazione di non avere un'abitazione protetta dalla Convenzione sino a quando non interviene...l'«autorizzazione» dello Stato accreditario! In questo possibile scenario, assurda ci sembra anche l'idea, espressa dalla giudice Xue (cfr. ICJ, *Immunities and Criminal Proceedings (Equatorial Guinea v. France), Dissenting Opinion of Vice-President Xue*, par. 16), secondo cui, per l'acquisizione dello status di «premises of the mission» ex art. 1, lett. *i*) – la residenza dell'ambasciatore, come si è detto, è inclusa nella nozione – non risulterebbe decisiva né la designazione unilaterale dello Stato d'invio né l'opposizione unilaterale dello Stato ricevente, essendo invece sempre necessario un *accordo*, raggiunto per via di «co-operation and consultation». Che cosa accade quindi *se e fino a quando* l'accordo non è raggiunto? Che l'ambasciatore, non avendo a disposizione dei «locali inviolabili» in cui espletare le funzioni essenziali della missione e *nemmeno* un'abitazione «protetta» dalla Convenzione, non può di fatto, dopo aver ottenuto l'*agrément*, operare nel Paese?

<sup>113</sup> ILC, *Summary Records of the Ninth Session (23 April-28 June 1957), 394<sup>th</sup> Meeting*, in *Yearbook of the International Law Commission*, 1957, v. I, p. 51 *et seq.*

al consenso dello Stato accreditario. Il punto che diede adito alle maggiori discussioni riguardò il problema relativo a *quando l'uso* assurgesse, esattamente, ad *elemento costitutivo* dei locali della missione.<sup>114</sup> In maniera ancillare fu considerata poi la questione dell'eventuale necessità, tutt'al più, di una «comunicazione formale» *da parte dello Stato accreditante* dell'intenzione (quindi della volontà «unilaterale») di usare l'immobile quale locale della missione.<sup>115</sup>

La tesi dell'*inesistenza* di requisiti «aggiuntivi» a quelli di cui all'art. 1, lett. i), è infine generalmente condivisa dalla dottrina. Tra i pochi autori che trattano *esplicitamente* il problema<sup>116</sup> è dominante l'idea che lo status di «premises of the mission» sia determinato solo e soltanto dall'uso effettivo dell'immobile per le finalità

<sup>114</sup> Fitzmaurice affermò che vi è inviolabilità dei locali, genericamente, «from the time they were put at the disposal of the mission», ILC, *Summary Records of the Ninth Session (23 April-28 June 1957)*, 394<sup>th</sup> Meeting, cit., p. 53, par. 19. Una posizione simile fu assunta dallo Spiropoulos: «there could be no doubt that *franchise de l'hotel* dated from the time that the premises were at the disposal of the mission. It would be advisable, however, to avoid any attempt to fix the precise moment in the construction of a new building at which immunity began», *ibidem*, par. 24. Più articolata l'opinione del Bartos: «it was customary to request *franchise de l'hotel* for new buildings intended for diplomatic purposes when they had reached the installation stage. [...] to enable the mission to take the necessary measures to preserve secrecy, the interior installation and decoration of the building took place under the supervision of the sending state and under the protection of *franchise de l'hotel*», ILC, *Summary Records of the Ninth Session (23 April-28 June 1957)*, 394<sup>th</sup> Meeting, cit., p. 52, par. 17. «Franchise de l'hotel» è un'espressione che tradizionalmente era usata per indicare la c.d. extraterritorialità dei locali ov'era istituita un'ambasciata o una residenza ufficiale di un ambasciatore, e che poi ha continuato talvolta ad usarsi per indicare, come nel passaggio citato, la loro «inviolabilità», cfr., per tutti, CURTI GIALDINO, *Op. cit.*, p. 208.

<sup>115</sup> Secondo l'opinione dell'Ago, rilevante sarebbe stata la prassi «of the sending State to notify the receiving State that certain premises had been acquired for use as the headquarters of its mission. The beginning of inviolability could, therefore, date from the time such notification reached the receiving State», ILC, *Summary Records of the Ninth Session (23 April-28 June 1957)*, 394<sup>th</sup> Meeting, cit., p. 53, par. 25.

<sup>116</sup> Un riferimento solo implicito al problema è in MARESCA, *La missione diplomatica*, cit., p. 212, dove è detto che, «affinché l'inviolabilità della sede sia osservata e fatta osservare da parte delle Autorità locali, le Missioni estere devono notificare al Ministero degli Affari Esteri dello Stato accreditario [...] l'indirizzo della Cancelleria, degli Uffici della Missione». «Sulla base di dette comunicazioni» – continua l'autore – «compete al Ministero degli Affari Esteri [...] iscrivere nella sua pubblicazione ufficiale [...] gli indirizzi delle singole Rappresentanze estere». Non sembra esserci spazio alcuno, in questa procedura, per approvazioni od obiezioni dello Stato accreditario. A quanto ci consta, nulla è invece detto – neppure implicitamente – sul problema specifico di cui in questo lavoro si tratta, nelle più importanti opere generali italiane sul diritto diplomatico e consolare (CONTUZZI, *Trattato teorico-pratico di diritto consolare e diplomatico*, Torino, 1910, FRAGOLA, *Nozioni di diritto diplomatico e consolare*, Napoli, 2004, CURTI GIALDINO, *Op. cit.*), e nemmeno in note opere generali straniere, come, e.g., MURTY, *The International Law of Diplomacy*, New Haven, 1989. Completamente silenti sul punto sono anche alcuni lavori specifici sull'inviolabilità dei locali, come quelli del DEHAUSSY, *De l'inviolabilité des hôtels diplomatiques*, in *Journal du Droit International*, 1956, p. 596-649, e del MANN, 'Inviolability' and Other Problems of the Vienna Convention on Diplomatic Relations, in *Further Studies in International Law* (volume che raccoglie molti saggi tutti dello stesso F. A. Mann), Oxford, 1990, p. 326 *et seq.*, in cui peraltro si rinviene un'interessante citazione delle *Regulations* del Foreign Service statunitense, dove è stabilito che «premises which are occupied by a diplomatic representative and members of his staff, either as offices or residences [...] are inviolable» (p. 327, corsivo nostro).

della missione.<sup>117</sup> Un'unica eccezione è forse in Denza,<sup>118</sup> ma l'autrice, in realtà, sembra contraddirsi più volte,<sup>119</sup> e comunque attribuisce importanza decisiva, senza che ciò sia ovviamente giustificabile in alcun modo, alla *sola* prassi del Regno Unito.<sup>120</sup>

<sup>117</sup> CAHIER, *Op. cit.*, p. 198, domandandosi esplicitamente «a quel moment commencera» l'inviolabilità dei locali, dichiara che «ce qui est nécessaire c'est que l'immeuble soit effectivement affecté à ce but». «A ce point de vue» – e la considerazione ci sembra essenziale – «des travaux d'aménagement de l'immeuble peuvent déjà suffire à fonder l'inviolabilité du siège; toutefois si, les travaux terminés, on n'assistait pas au bout d'un certain temps à l'installation des fonctionnaires, à une activité diplomatique, alors on pourrait estimer que l'inviolabilité prendrait fin». Secondo D'ASPREMONT, *Premises of Diplomatic Missions*, cit., par. 6, è ragionevole sostenere che, «if the sending State has notified the receiving State of the location of its premises and the date when the building shall commence usage, it must be deemed inviolable from that moment onwards even during the time they are being prepared for that use». Lo stesso autore afferma poi però che la prassi giurisprudenziale conduce inequivocabilmente alla soluzione – che tuttavia non è chiaro se comprenda o meno la fase c.d. *preparatoria* dei locali – dell'«actual and present use of the premises» come momento a partire dal quale lo status è acquisito (par. 7). SCISO, *Il principio dell'inviolabilità dei locali diplomatici nel diritto internazionale contemporaneo*, cit., p. 627, aderisce all'«opinione generalmente condivisa dalla dottrina e dalla giurisprudenza dei vari paesi» secondo cui è «solo l'utilizzazione effettiva dei locali e non la mera destinazione dichiarata [...] che determina l'acquisto della qualità di sede della missione diplomatica». Una esplicita «posizione del problema» c'è anche nell'opera di DEMBINSKI, *The Modern Law of Diplomacy*, Dordrecht, 1988, p. 85, ma l'autore – ci sembra – cade nell'equivoco, affermando che «the expression 'used for the purposes of the mission' does not tell whether they have to be effectively occupied by the mission or whether a legal title, a contract of rent or purchase, is sufficient», confondendo così l'uso per le funzioni tipiche della missione, rilevante ai fini del diritto internazionale, e il «titolo legale» sull'immobile, rilevante ai fini del diritto interno dello Stato ricevente.

<sup>118</sup> DENZA, *Op. cit.*, p. 17, dove è affermato che «in States where no specific domestic legal framework controls the acquisition or disposal of mission premises, the definition of Article (i) falls to be applied by agreement between sending and receiving State». E, ancora più esplicitamente: «there is no reason why individual States should not [...] require their own consent before premises acquire the status of 'premises of the mission'» (p. 147). Entrambe queste conclusioni, tuttavia, discendono da un discorso davvero *troppo* «incentrato» sulla *sola* legislazione inglese, che non può avere ovviamente valore «dirimente» ai fini del diritto internazionale.

<sup>119</sup> ID, *Op. cit.*, p. 16, dove infatti è detto, a chiare lettere, che l'art. 1, lett. i), «does not require a sending State to seek the approval of the receiving State». Inoltre ancora, ricordando che è diffusa una prassi di *notificare* allo Stato accreditatario la scelta dei locali della missione, l'autrice dichiara che «challenge to such notification will usually take place *only where there are grounds to suspect that the premises are not being used for purposes of the mission*» (p. 17, corsivi nostri), sembrando così chiaramente che il criterio decisivo sia solo e soltanto l'uso effettivo per le finalità della missione, perché un'opposizione è presentata nella prassi solo quando vi è il fondato sospetto del «non uso» dei locali o del loro uso per finalità differenti. Diciamo qui per completezza che anche in questi casi, tuttavia, non è certo una tale «opposizione» formale che determina la «non acquisizione» dello status. A determinare ciò è infatti solo e soltanto il dato *empirico* del «non uso» dei locali per le «finalità della missione», che questa opposizione semplicemente *dichiara* ma che va invece «accertato». E, come si può agevolmente comprendere, c'è in questa materia proprio e inevitabilmente un grave problema di accertamento o, in altre parole, di «controllo», perché, con le parole di D'ASPREMONT, *Premises of Diplomatic Missions*, cit., par. 8, «the receiving State cannot verify the actual use of the building without bearing a risk of infringing [...] inviolability».

<sup>120</sup> Che è un dodicesimo Stato (v. *supra*, nota 40) ad avere una legislazione sul «previo consenso» dello Stato ricevente per l'istituzione delle «premises of the mission». V. il Diplomatic and Consular Premises Act del 1987, che, alla Section 1 (3), afferma: «In no case is land to be regarded as a State's diplomatic or consular premises for the purposes of any enactment or rule of law unless it has been so accepted or the Secretary of State has given that State consent under this section in relation to it». La Section 1 (4), tuttavia, recita: «The Secretary of State shall only give or withdraw consent or withdraw acceptance if he is satisfied that

Particolarmente preziosa appare l'opera del Salmon, perché vi è riportata con completezza quella prassi giurisprudenziale sul momento in cui «inizia» l'inviolabilità dei locali – della quale abbiamo dato conto *supra*<sup>121</sup> – da cui emergerebbe chiaramente che il criterio è l'«affectation», la destinazione dell'immobile al servizio delle funzioni effettive della missione diplomatica.<sup>122</sup> Il criterio medesimo, inoltre, si desumerebbe *anche* dalla giurisprudenza, secondo un altro autore piuttosto rara,<sup>123</sup> sulla «disparition» dello status di cui si tratta.<sup>124</sup>

Al termine di questa analisi del problema, che certamente non è esaustiva ma che ci sembra aver percorso almeno i principali argomenti e la principale letteratura e giurisprudenza sulla questione, concludiamo affermando che, a nostro avviso, il diritto internazionale contemporaneo contiene la regola, codificata nell'art 1, lett. i), CVRD, secondo la quale un determinato immobile acquisisce lo status di «premises of the mission» *al momento* – che ci sembra non potersi individuare in via astratta, ma solo

---

to do so is permissible under international law», svuotando così almeno in parte, ci sembra, la rilevanza internazionale di questa prassi legislativa inglese, che, lungi dall'esprimere la convinzione della conformità al diritto internazionale della «previa autorizzazione», ne dubita, rimettendo la decisione al singolo segretario di Stato. Un problema era sorto, nella valutazione e interpretazione di queste norme del Diplomatic and Consular Premises Act britannico, quando si era posto l'interrogativo circa la possibilità, per il Regno Unito, di revocare unilateralmente, con un atto quindi di «withdraw» del «consent», lo status di «premises of the mission» dell'ambasciata ecuadoriana a Londra, nell'ambito del caso Assange. Cfr. AKANDE, *The Julian Assange Affair: May the UK Terminate the Diplomatic Status of Ecuador's Embassy?*, *EJIL:Talk!*, 17 agosto 2012, [www.ejiltalk.org](http://www.ejiltalk.org).

<sup>121</sup> V. note 82-84.

<sup>122</sup> SALMON, *Op. cit.*, p. 191-192.

<sup>123</sup> ROMBERG, *The Immunity of Embassy Premises*, in *British Yearbook of International Law*, 1959, p. 235. In questo breve ma denso saggio, il Romberg commenta quattro sentenze della Supreme Restitution Court of Berlin, tutte relative alla «termination» dello status di «premises of the mission»; sentenze che l'autore giudica importanti perché a suo avviso non sarebbero molti i casi, nella prassi, in cui il problema si è posto per la «perdita» – non per l'«acquisto» – della qualità in parola. Si tratta delle sentenze: *Bennett and Ball v. People's Republic of Hungary*, 10 July 1959, in *International Law Reports*, 1963, v. 28, p. 392 *et seq.*; *Tietz et al. v. People's Republic of Bulgaria*, 10 July 1959, in *International Law Reports*, 1963, v. 28, p. 369 *et seq.*; *Weinmann v. Republic of Latvia*, 10 July 1959, in *International Law Reports*, 1963, v. 28, p. 385 *et seq.*; *Cassirer v. Japan*, già citato *supra*, nota 82. I casi riguardavano immobili adibiti ad ambasciata sino al 1945, quando vennero o distrutti nelle fasi finali della Seconda Guerra Mondiale o abbandonati dagli Stati che li occupavano; ed appaiono tutti di indubbio interesse ai nostri fini, in quanto il problema della perdita dello status – ci sembra – è analogo (per non dire identico, ma invertito) a quello dell'acquisto dello stesso, concernendo sempre gli *elementi costitutivi* delle «premises of the mission». Che questi infatti *vengano in essere*, determinando l'inizio dello status, oppure *cessino*, determinandone la fine, la sostanza non cambia. E la risposta più chiara al problema, in queste pronunce sulla «termination» dello status, si rinviene in un passaggio della sentenza *Cassirer*: «the immunity of diplomatic premises exists because of their possession, coupled with their actual use, for diplomatic purposes. Absent the elements of possession and of actual use, a mere intention to use such premises for diplomatic purposes in the future, prior to their actual use, is of no legal significance upon the question of the resurrection of the privilege of immunity» (v. *The Immunity of Embassy Premises*, *cit.*, p. 240). Con il che si vede che *anche* in questa giurisprudenza si dà rilevanza solo e soltanto all'*uso effettivo dei locali per le finalità della missione*, secondo quanto andiamo sostenendo in questo lavoro.

<sup>124</sup> SALMON, *Op. cit.*, p. 192-193.

calandosi nella realtà dei singoli casi concreti – dell'*inizio dell'uso effettivo* dello stesso per le finalità tipiche della missione diplomatica,<sup>125</sup> e *attraverso questo solo* «inizio d'uso effettivo», purché manifestato all'esterno *rebus ipsis ac factis* ovvero con atti formali.<sup>126</sup>

<sup>125</sup> Il problema che residua, allora, è comprendere *in quale momento esatto* si verifica un tale inizio d'uso. La risposta, ci sembra, non può che venire dalla prassi, che bisognerebbe a questo proposito studiare con una meticolosità ed ampiezza che travalicano i limiti di questo lavoro. Ci sembra comunque che l'inizio d'uso effettivo sia stato sinora interpretato, nelle varie manifestazioni della prassi citate, *in senso piuttosto ampio*, comprendendo anche la fase c.d. *preparatoria* dei locali. Ed è in questa prospettiva, allora, che possiamo dire che l'argomento «logico-empirico» proposto nelle opinioni di Robinson e Kateka (*supra*, nota 85) ci sembra superabile, in quanto appunto la fase preparatoria, secondo la teoria dell'inizio d'uso che proponiamo, sarebbe *compresa*, e non esclusa, nell'ambito della tutela *ex artt.* 1 (i) e 22 CVRD. Non è certamente compresa, invece, la mera dichiarazione dell'intenzione di usare l'immobile per i fini della missione, quando appunto è «intenzione» e *basta*, completamente slegata da un, seppur minimo o incipiente, «uso» rilevante (come ad es. nella sentenza *Segrim NV*, v. nota 85). La sola intenzione non può essere sufficiente perché, come è stato efficacemente detto, «immunity is a shield, not a sword» (sentenza *Cassirer*, v. *supra*, nota 82; la citazione è tratta da ROMBERG, *The Immunity of Embassy Premises*, cit., p. 240): uno scudo che protegge, per l'appunto, l'*effettivo esercizio delle funzioni diplomatiche*, ritenuto meritevole di (speciale) tutela da parte dell'ordinamento giuridico internazionale; e non, invece, la mera intenzione di usare i locali, quando è slegata da ogni utilizzo effettivo degli stessi per i fini della missione. In quest'ultimo caso infatti l'inviolabilità, se sussistesse, si trasformerebbe in «spada», da brandire per «andare all'attacco» avanzando la «pretesa della protezione» *per la sola manifestazione della volontà di protezione*. Circa il carattere potenzialmente molto ampio dell'*inizio dell'uso effettivo*, v., infine, Agreement between the Government of the United States of America and the Government of the People's Republic of China on the Conditions of Construction of New Embassy Complexes in Washington and Beijing (November 17, 2003), in *Digest of United States Practice in International Law*, 2003, p. 256, in cui si è convenuto che i due terreni dove dovevano essere costruite le rispettive ambasciate «shall be considered part of the premises of the Construction Party's diplomatic mission under the VCDR *from the date of delivery of possession*» (corsivi nostri). È questo un caso molto particolare e diremmo «inedito» della prassi, in cui l'acquisto dello status *de quo* è stato fatto risalire addirittura allo stadio iniziale dei lavori per la costruzione dei locali, ampliando così moltissimo, ma sulla base di un trattato internazionale (che deroga al regime di cui alla CVRD), la portata della nozione di «inizio di uso effettivo».

<sup>126</sup> Come già abbiamo detto, infatti, crediamo che non possa essere sufficiente un «uso» che, benché effettivo, non sia manifestato all'esterno in alcun modo, v. *supra*, nota 79. Secondo il giudice Bhandari, cfr. *Dissenting Opinion of Judge Bhandari*, cit., par. 43, sarebbe necessaria una «notifica» allo Stato accreditario dell'uso effettivo dell'immobile per le finalità della missione. Non concordiamo con l'opinione, in quanto a nostro avviso, data l'assenza di una chiara indicazione in questo senso nella prassi, e dato anche il carattere in generale poco formale della più parte degli istituti del diritto internazionale, l'adempimento formale della «notifica» è invero eccessivo. La «manifestazione empirica» dello svolgimento effettivo delle funzioni tipiche della missione diplomatica in un determinato immobile è sufficiente per determinare lo status di «premises of the mission» di quell'immobile: è *dal momento di quella manifestazione*, allora, che sorge l'obbligo, per lo Stato accreditario, di astenersi dal penetrare nei locali (per gli obblighi di protezione, invece, il discorso potrebbe essere più complesso, v. il par. 5). È poi vero, tuttavia, che nella più parte dei casi l'*uso in atto*, oppure il *prossimo inizio dell'uso*, viene comunicato anche formalmente allo Stato accreditario. Ma questa comunicazione non è necessaria *secondo il diritto internazionale* e può forse solo rappresentare un'ulteriore espressione, nei rapporti diplomatici (ove le «norme di cortesia», come noto, sono particolarmente frequenti, v., per tutti, CURTI GIALDINO, *Op. cit.*, p. 53-55), della c.d. *comitas gentium*. E comunque, tutte le volte in cui questa comunicazione formale *precede* l'«inizio dell'uso effettivo», è solo dal momento in cui tale «uso» si manifesta *per la prima volta* «empiricamente» che l'immobile acquista lo status di «premises of the mission».

## 5. Il problema generale degli effetti dell'obiezione dello Stato accreditatario

Resta da trattare un ultimo problema. Il diritto internazionale, come si è visto, non dà rilevanza al «consenso» dello Stato accreditatario ai fini dell'acquisto dello status di «premises of the mission» da parte di un certo immobile. Ciò significa che, *ai fini dell'acquisto di detto status*, contrariamente a quanto è stato affermato dalla Corte, l'eventuale «opposizione» dello Stato accreditatario – secondo il diritto internazionale vigente<sup>127</sup> – *non rileva e non produce effetto alcuno*. Ma può essere forse che una tale opposizione, *se* effettivamente presentata e *se* fondata, magari, su particolari motivazioni, dispieghi *qualche effetto a fini diversi* dall'acquisto dello status *ex art. 1, lett. i), CVRD?*

Questo problema, sinora, non si era mai posto. La ragione è chiara: sino alla sentenza in commento, mai era emerso in giurisprudenza (visto il corredo di condizioni che ne costituirebbero ora, secondo la Corte, l'ossatura, potremmo davvero dire) «l'istituto» della *obiezione* alla designazione unilaterale dei locali della missione diplomatica. Ora, appurato che una tale obiezione non può *in alcun modo*, secondo il diritto internazionale vigente, *impedire l'acquisizione* dello status di «premises of the mission» da parte di un immobile che è «in uso» per finalità diplomatiche, potrebbe la stessa, invece, produrre qualche *diverso* effetto giuridico? Oppure, quando è effettivamente presentata, essa è sempre, per il diritto internazionale, *del tutto irrilevante?*

*A certi effetti e in determinate circostanze* ci sembra che l'obiezione potrebbe essere *rilevante* in quanto – per così dire – «giustificata» nel sistema della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche.

La soluzione che avanziamo si fonda su argomenti che incontrano il proprio presupposto logico-giuridico nell'idea – che ci sembra assodata<sup>128</sup> – dell'esistenza di *più norme* entro il perimetro dell'art. 22 CVRD. Da questa disposizione discendono infatti

<sup>127</sup> Altro è il problema degli effetti della sentenza in commento sull'evoluzione della prassi e, con ciò, dello stesso diritto internazionale in materia. V. *infra*, par. 6.

<sup>128</sup> Cfr., tra gli altri, D'ASPREMONT, *Premises of Diplomatic Missions*, cit., par. 11, 12-14, 27-36, il quale parla di una «multi-fold protection of diplomatic premises» nell'art. 22 CVRD, distinguendo poi nettamente tra «inviolability» e «positive obligation of protection»; SCISO, *Il principio dell'inviolabilità dei locali diplomatici nel diritto internazionale contemporaneo*, cit., p. 598 e 601 *et seq.*, che usa il termine «inviolabilità» in senso lato, ricomprendendovi tutti gli «aspetti» del regime giuridico derivante dall'art. 22 della Convenzione, ma poi distingue anch'essa nettamente, entro quel regime, tra «obblighi negativi» e «obblighi positivi»; CURTI GIALDINO, *Op. cit.*, p. 207-219, che pure usa il termine «inviolabilità» in senso lato, ma poi distingue tra una «componente attiva» e una «componente passiva» dell'inviolabilità dei locali, dedicando un'ampia analisi separata ai diversi obblighi, negativi e positivi, discendenti dall'art. 22. Quanto all'aspetto meramente terminologico, aderiamo in questo scritto al linguaggio adoperato dal primo autore citato, che ci sembra fare maggiore chiarezza. Il termine «inviolabilità» rimanda infatti, nel linguaggio comune, all'idea dell'«astensione» dal compimento di certe azioni *nel e sul* bene immobile ove sono stabiliti i «locali», e non invece (almeno non direttamente) all'idea di un obbligo positivo di protezione.

due categorie diversissime di obblighi dello Stato accreditatario nei confronti dello Stato accreditante: l'una ricomprendendo, *ex par. 1 e 3*, gli *obblighi negativi o di astensione*; l'altra invece, *ex par. 2*, gli *obblighi positivi o di protezione*.

Ora, ci sembra che l'istituzione delle «premises of the mission» secondo la regola vigente, cioè attraverso l'inizio d'uso effettivo dei locali per le finalità proprie della missione diplomatica, debba importare *sempre e necessariamente*, sin dal primissimo momento in cui lo status è acquisito, *l'insorgenza degli obblighi di astensione* in capo allo Stato ricevente. La necessità di tutelare la sovranità dello Stato d'invio, quando questo sta effettivamente svolgendo le proprie funzioni sovrane *nei locali*, è infatti troppo importante e in genere non ammette eccezioni;<sup>129</sup> inoltre, non sembra esserci alcun interesse dello Stato ricevente, meritevole di tutela da parte dell'ordinamento internazionale, che possa astrattamente legittimare qualche «limite» all'insorgenza degli obblighi di astensione in capo allo stesso Stato. Non sembrano poter *mai* sussistere, in altri termini, *valide ragioni* in grado di legittimare un effetto dell'obiezione *sul regime dell'inviolabilità* dei locali *ex art. 22, par. 1 e 3*, della Convenzione.

Diverso ci sembra il caso degli obblighi positivi *ex art. 22, par. 2, CVRD*. Qui non riteniamo infatti che possa escludersi *in via assoluta* l'esistenza di interessi dello Stato accreditatario, meritevoli di tutela, che possano legittimare, in certi casi, una sua obiezione all'istituzione delle «premises of the mission» in un dato *luogo*. Una tale obiezione, sia ben chiaro, non avrebbe alcun effetto sull'acquisizione dello status né, come si è detto, sul regime dell'inviolabilità dei locali. Ma, ci sembra, potrebbe forse, in certe circostanze, dispiegare un particolare effetto proprio e solo *sul regime della protezione* dei locali della missione, come configurato al par. 2 dell'art. 22 della Convenzione.

Discendendo infatti da questa norma, per lo Stato ricevente, un obbligo positivo – assai gravoso – di «proteggere» i locali, appare logico che detto Stato possa obiettare, in determinate circostanze, che il luogo prescelto dallo Stato d'invio rende *impossibile o particolarmente oneroso* garantire ai locali una adeguata protezione. Una tale obiezione, ci sembra, potrebbe determinare, in certi casi, l'effetto giuridico dell'*esclusione degli obblighi di protezione* in capo allo Stato accreditatario, pur non compromettendo l'«esistenza giuridica» – come si è detto – né dello status di «premises of the mission» né degli obblighi di astensione (che dal mero dato fattuale dell'esercizio delle funzioni diplomatiche in un certo locale necessariamente derivano). In altri termini,

<sup>129</sup> Secondo la posizione prevalente in dottrina, «l'art. 22 chiaramente non prevede eccezioni al principio di inviolabilità della sede, né tali eccezioni possono essere dedotte dalla corrispondente norma consuetudinaria preesistente», SCISO, *Il principio dell'inviolabilità dei locali diplomatici nel diritto internazionale contemporaneo*, cit., p. 620. Per i dibattiti in seno alla Commissione di Diritto Internazionale sul punto, v. ILC, *Summary Records of the Ninth Session (23 April-28 June 1957), 394<sup>th</sup>-395<sup>th</sup> Meetings*, in *Yearbook of the International Law Commission, 1957*, v. I, p. 51 *et seq.*

a seguito di una tale obiezione, vi potrebbero essere dei «locali della missione» per i quali non sussisterebbe, sulla base della nostra ricostruzione, alcun obbligo di protezione *ex art. 22, par. 2, CVRD*.<sup>130</sup>

In quali casi, *in quali circostanze* potrebbe prodursi, con l'obiezione, questo effetto particolare? Nei casi, ci sembra, in cui la designazione unilaterale e l'utilizzo dei locali da parte dello Stato accreditante determinino, *per le particolari condizioni dei luoghi*, delle aree in cui quei locali sono ubicati, una difficoltà particolarmente elevata, per lo Stato accreditario, di garantirne la sicurezza. Tutte le volte insomma in cui l'obiezione dello Stato accreditario sia fondata su una ragione relativa alla difficoltà particolarmente grave di garantire concretamente la protezione in un determinato luogo – e quindi, ci sembra, su una «valida ragione» nel sistema della Convenzione –, l'uso di quei determinati locali da parte dello Stato accreditante continuerebbe sì a produrre l'«effetto necessario» dell'inviolabilità *ex par. 1 e 3 dell'art. 22*, ma *non* invece quello del «diritto alla protezione» *ex par. 2*; effetto, quest'ultimo, «impedito», «escluso» dall'obiezione.

Ci sembra che in questa maniera possano venire contemperati, con equilibrio, gli interessi dei due Stati. La scelta dei locali – con l'inizio, che a tale scelta necessariamente si accompagna, del regime dell'inviolabilità – spetterebbe sempre e comunque allo Stato accreditante, secondo il «principio di libertà» che sembra contraddistinguere la Convenzione di Vienna in questa materia;<sup>131</sup> tuttavia, in caso di scelta di «premises of the mission» ubicate in aree o luoghi in cui è particolarmente difficile garantire la protezione secondo il dettato del par. 2,<sup>132</sup> questa «difficoltà di protezione» potrebbe essere «manifestata» dallo Stato accreditario con l'«obiezione». E una tale obiezione, se lo Stato accreditante persiste nella scelta di utilizzare *quei* locali, determinerebbe l'effetto giuridico dell'esclusione degli obblighi di protezione in capo allo Stato accreditario.

Infine, e ovviamente, le «valide ragioni» non potrebbero dirsi sussistenti qualora ci fossero, nelle stesse aree ove sono state istituite le «premises of the mission» da parte dello Stato accreditante, altri «locali» di rappresentanze diplomatiche rispetto ai quali non sia stata presentata, da parte dello Stato accreditario, alcuna obiezione fondata sulla «difficoltà di proteggere» *ex art. 22, par. 2, CVRD*.

<sup>130</sup> La conclusione non deve allarmare, perché, come si legge nell'immediato prosieguo del discorso nel testo, i casi in cui ciò potrebbe avvenire sono veramente eccezionali.

<sup>131</sup> *Supra*, par. 4.

<sup>132</sup> È ovvio che un problema che inevitabilmente si produrrebbe nell'applicazione pratica di un tale schema riguarda la *soglia rilevante* della «difficoltà di protezione». Ma questo problema, a nostro giudizio, è relativo, in quanto rari sarebbero i casi di designazione dei «locali», da parte dello Stato d'invio, in aree o quartieri particolarmente disagiati e complessi delle capitali (o di altre città) degli Stati riceventi. Inoltre, anche qualora ciò avvenisse per davvero, ci sembra poi assai improbabile che lo Stato accreditante, dopo essere stato «ammonito» dallo Stato accreditario con un'obiezione, voglia persistere nella sua scelta.



## 6. Considerazioni conclusive

Giunti al termine dell'analisi dei principali problemi che la sentenza ha sollevato, ci sembra potersi concludere affermando che la Corte ha preteso di «accertare» una regola che *non esiste* nel diritto internazionale contemporaneo, e che perciò è stata *tout court* «costituita» dalla stessa Corte per risolvere, in qualche modo, il caso sottopostole.<sup>133</sup>

Questa *creazione giuridica* tra l'altro crea e creerà, nel caso della specie, non pochi nuovi problemi. A nostro giudizio sembra infatti essersi prodotta, a seguito della pronuncia, una «netta biforcazione» tra la *situazione di fatto* e la *situazione determinata dalla sentenza*, tra la «realtà» e il «diritto».<sup>134</sup> La sentenza *dichiara* che il palazzo sito in Avenue Foch 42 non è «mai» diventato «premises of the mission»...*ma* in quei locali, da otto anni e soprattutto *ancora oggi*, la Repubblica della Guinea Equatoriale *svolge* e forse continuerà a svolgere le proprie funzioni sovrane sul territorio dell'*Hexagone*. *Quid iuris?* Possono questi «locali», ove uno Stato sta *di fatto* esercitando, oggi, le proprie prerogative sovrane, *non essere* «inviolabili» *ex art. 22 CVRD*? Il problema – crediamo – potrà certamente porsi e, magari, anche in maniera grave, laddove si tenga conto che: la sentenza *non ordina* in alcun modo alla Guinea Equatoriale di non utilizzare il palazzo per le funzioni della sua missione diplomatica in Francia; non sembra esservi l'intenzione, da parte dello Stato africano, di «spostare» la sede dell'Ambasciata; il *decisum* della sentenza consentirebbe alla Francia di penetrare nel palazzo, non avendo questo «mai acquistato» – secondo il dispositivo – «lo status di “locali della missione”».<sup>135</sup>

<sup>133</sup> L'idea che la Corte abbia in tutto e per tutto «inventato» il requisito del consenso è stata autorevolmente avanzata addirittura dal suo Presidente, molto severo con la maggioranza dei giudici: «*such a requirement is not to be found in any of the sources of international law. Nor does the Judgment identify a rule of treaty law or of customary law, or a general principle of international law, which prescribes such a requirement with regard to diplomatic premises. It is a concept that appears to have been plucked out of thin air*» (*Separate Opinion of President Yusuf*, cit., par. 2, corsivi nostri).

<sup>134</sup> Si vedano le riflessioni di ETKIN, *An Analysis of the ICJ's Judgment on the Merits of the Immunities and Criminal Proceedings (Equatorial Guinea v. France) Case: All for nothing?*, cit., alla quale siamo debitori per quest'idea, dalla stessa così enucleata nelle sue linee essenziali: «there appears to be, at the end of the day, an irresolvable discrepancy between the facts (that the Equatoguinean mission *factually* operates from 42 avenue Foch) and the law (that 42 avenue Foch never *legally* obtained 'premises of the mission' status). Can law be detached from reality? The Court's practice amounts to a troubling 'yes'».

<sup>135</sup> Bisognerà comunque attendere, per capire cosa davvero accadrà o potrà ancora accadere in questa (ci sembra, non affatto conclusa) vicenda, la sentenza della Corte di Cassazione francese (v. *supra*, par. 1). Se, tra l'altro, questa confermerà la pronuncia della Corte d'appello di Parigi (*ibidem*), è possibile che venga data «concreta esecuzione» alla confisca dell'immobile e, con ciò, che la proprietà del medesimo «passi», coattivamente, alla Repubblica francese. Un tale esito della vicenda, nel caso in cui la Guinea Equatoriale decidesse per giunta di non abbandonare il palazzo ed anzi di continuare a mantenervi la propria Ambasciata (tra l'altro: a che «titolo» di diritto interno?), non sarebbe esattamente...*in linea* con quell'esigenza di *promuovere rapporti amichevoli tra gli Stati* che – come si è visto – ha in gran parte ispirato la motivazione della sentenza in commento e in gran parte determinato il suo dispositivo. Ci sembra così che la Corte non abbia in fondo «ben calcolato» le potenziali infelici conseguenze della sua decisione, sia quanto alla vicenda

La *creazione giuridica* della Corte produrrà certamente, inoltre, dei «sommovimenti» nella prassi internazionale. Condividiamo qui l'opinione di un commentatore della sentenza,<sup>136</sup> secondo il quale la stessa determinerà, senz'altro, un profluvio di leggi e regolamenti degli Stati sulla «disciplina» del *consenso* all'istituzione delle «premises of the mission».<sup>137</sup> Una tale «normazione statutale», se estesa su larga scala, potrà certamente determinare un'*evoluzione della regola nel diritto internazionale futuro*, ove potrebbe infatti formarsi una norma consuetudinaria sulla necessità del consenso dello Stato accreditario ai fini dell'acquisizione, per gli immobili, dello status di «premises of the mission».

La sentenza della Corte potrebbe infine aprire il problema delle possibili lacune del «sistema dei rimedi» agli abusi delle immunità e privilegi diplomatici nella Convenzione di Vienna.<sup>138</sup> Ci par vero che nel caso di specie il tema dell'abuso fosse

---

specificata – ove i due Stati non appaiono affatto rappacificati e forse ancor meno lo saranno, appunto, a seguito della prossima decisione della Suprema Corte francese –, sia, per le molte ragioni già esplicitate in questo scritto, su di un piano più generale. Sulle possibili gravi conseguenze della sentenza sul piano generale, v. anche l'aspra critica finale nell'opinione del Presidente Yusuf, *Separate Opinion of President Yusuf*, cit., par. 61, ove è detto che l'interpretazione della Corte «does not contribute to the development of harmonious diplomatic relations [...] To the contrary, it might work to the detriment of such relations and create undesirable complications, imbalances and tensions where none existed before» (corsivi nostri). Su di un piano ancor più generale, crediamo possa dirsi infine che la Corte, con questa sentenza, non ha tenuto conto di alcune tra le ragioni teleologiche fondamentali alla base dell'ordinamento complessivo, ove, come è stato autorevolmente detto (tra l'altro, da un «former President» della Corte stessa), «international law is about avoiding disputes, or containing them, as much as about settling them», HIGGINS, *Problems and Process*, Oxford, 1994, prefazione (corsivi aggiunti).

<sup>136</sup> CARVOSSO, *The ICJ's Judgment in Equatorial Guinea v. France: What are the Implications for International Diplomacy?*, in *Australian Outlook*, Australian Institute of International Affairs, disponibile online (www.internationalaffairs.org.au).

<sup>137</sup> Anche se, secondo lo stesso Carvosso (*ibidem*), è probabile che poi, in ogni caso, le obiezioni presentate dagli Stati riceventi non saranno *così frequenti* in concreto, perché l'esercizio del «potere di opposizione» ha un «credibility cost» per lo Stato e quindi, nella più parte dei casi, «there will be no reason to exercise it» ed anzi «[a] good reason not to exercise it».

<sup>138</sup> Il tema esorbita dall'oggetto di questo scritto, che, come si è detto (*supra*, nota 24), si è voluto incentrare sui problemi dell'«interpretazione del trattato». Tuttavia, non possiamo qui non ricordare, almeno, che il diritto diplomatico è considerato, da più voci – ma le voci contrarie non mancano (su questo dibattito cfr., per tutti, CURTI GIALDINO, *Op. cit.*, p. 5-9) –, un «regime autosufficiente» (*self-contained régime*), ove quindi non vi sarebbe alcun rimedio fuori di quelli previsti nella Convenzione di Vienna del 1961. E, mentre vi sono in questa dei rimedi specifici per gli abusi delle immunità dell'agente diplomatico (alludiamo in particolare alla «dichiarazione di *persona non grata*» ex art. 9 CVRD; per altri «rimedi unilaterali», cfr. l'approfondito studio di BARNHOORN, *Diplomatic Law and Unilateral Remedies*, in *Netherlands Yearbook of International Law*, 1994, p. 39-81), non vi sarebbe invece nella stessa alcun rimedio specifico per gli abusi dell'*inviolabilità dei locali della missione*. Questi secondi abusi, allora, possono essere «contrastati» solo attraverso lo strumento ultimo e «draconiano» della «rottura delle relazioni diplomatiche». Sin troppo celebri, su questo punto, sono alcuni passaggi della sentenza della CIG nel caso degli «studenti islamici», cfr. ICJ, *United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (United States of America v. Iran)*, Judgment, 24 May 1980, par. 83-86. Cfr. anche, su questo stesso punto, ICJ, *Immunities and Criminal Proceedings (Equatorial Guinea v. France)*, *Separate Opinion of Judge Robinson*, par. 72-75, ove è detto che, qualora ci fosse stato un abuso da parte della Guinea Equatoriale, la Francia avrebbe avuto comunque a disposizione un rimedio, cioè la

presente,<sup>139</sup> ma ci sembra anche che, se la Corte, come è stato detto da qualcuno,<sup>140</sup> ha cercato di rimediare a un eventuale *abuso specifico*<sup>141</sup> introducendo una nuova *regola generale* sull'acquisto dello status di «premises of the mission»,<sup>142</sup> la sua decisione non possa che essere fortemente criticabile.

Roma, aprile 2021.

## Riferimenti Bibliografici

AKANDE, Dapo. The Julian Assange affair: may the UK terminate the diplomatic status of Ecuador's embassy? *EJIL: Talk!*, [s. l.], 17 Aug. 2012. Disponibile in: <https://www.ejiltalk.org/may-the-uk-terminate-the-diplomatic-status-of-ecuadors-embassy/>.

BARNHOORN, Lambertus A. N. M. Diplomatic law and unilateral remedies. *Netherlands Yearbook of International Law*, Cambridge, v. 25, p. 39-81, Dec. 1994.

BETTI, Emilio. *Problematica del diritto internazionale*. Milano: Giuffrè, 1956.

BRUSSELS COURT OF APPEAL. *Democratic Republic of the Congo v. Segrin NV*, [s. l.], 11 Sept. 2001.

CAHIER, Philippe. *Le droit diplomatique contemporain*. Genève: E. Droz, 1962.

---

rottura dei rapporti diplomatici. Vi è allora forse – la domanda è certamente importante – una «lacuna» nella Convenzione? Ha forse la Corte, nel caso in commento, voluto apprestare uno *strumento-rimedio* agli Stati riceventi per «contrastare», senza arrivare all'esito grave della rottura delle relazioni diplomatiche, l'uso abusivo delle «premises of the mission» da parte degli Stati accreditanti? Ha così forse *mirato a colmare* una lacuna del «sistema» del diritto diplomatico? Riteniamo certamente possibile che sia stata questa l'intenzione della Corte, ed insieme la principale ragione sottostante la sua «creazione giuridica». Tuttavia, come lasciamo intendere nella nostra conclusione, crediamo che sia assai criticabile questo «metodo», in quanto la *procedura per l'istituzione* delle «premises of the mission» *inventata* dalla Corte non pretende di applicarsi *solo e specificamente* ai casi in cui vi sia, sottostante, un abuso del regime dell'inviolabilità dei locali; ma pretende, tutto al contrario, di applicarsi *in via generale*, di «diventare» la *regola generale*.

<sup>139</sup> Cfr. *Separate Opinion of Judge Sebutinde*, cit., par. 32-39.

<sup>140</sup> V. CARVOSSO, *The ICJ's Judgment in Equatorial Guinea v. France: What are the Implications for International Diplomacy?*, cit., secondo cui la sentenza «has introduced a new element into the mix. A receiving state's right to object to the designation of diplomatic premises provides another means to counter abuses of diplomatic privileges and immunities». Si veda anche ETKIN, *An Analysis of the ICJ's Judgment on the Merits of the Immunities and Criminal Proceedings (Equatorial Guinea v. France) Case: All for nothing?*, cit., nel punto in cui si dice che la questione dell'abuso del diritto, pur non essendo considerata in via diretta dalla sentenza, è stata in realtà, con la statuizione che i locali non hanno mai acquistato lo status di cui all'art. 1, lett. i), CVRD, «indirectly answered».

<sup>141</sup> Che, tra l'altro, secondo la stessa giudice Sebutinde (cfr. *Separate Opinion of Judge Sebutinde*, cit., par. 36-37, 39), ed anche secondo il giudice Gaja (cfr. *Declaration of Judge Gaja*, cit., par. 13), non si sarebbe «realizzato» *in concreto*.

<sup>142</sup> La quale quindi dovrebbe trovare applicazione *sempre*, «in generale»; e non soltanto nei casi, affatto particolari, in cui vi sia, sottostante, un possibile abuso da parte dello Stato accreditante del regime dell'inviolabilità dei locali.

CARVOSSO, Rhys. The ICJ's judgment in Equatorial Guinea v. France: what are the implications for international diplomacy? *Australian Institute of International Affairs*, Deakin, 18 Dec. 2020. Disponibile in: <https://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/the-icjs-judgment-in-equatorial-guinea-v-france-what-are-the-implications-for-international-diplomacy/>.

CONFORTI, Benedetto. *Diritto internazionale*. Napoli: Editoriale Scientifica, 2014.

CONTUZZI, Francesco Paolo. *Trattato teorico-pratico di diritto consolare e diplomatico: nei raffronti coi codici, civile, commerciale, penale e giudiziario e con le convenzioni internazionali in vigore*. Torino: Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1910. 2 voll.

CORTE di Cassazione del Regno. *Il Foro Italiano*, Roma, v. 64, parte seconda, p. 303-305, 1939. Disponibile in: <https://www.jstor.org/stable/pdf/23137172.pdf?refreqid=excelsior%3Ac3be38398f9c3b1a885d059bb3f3a13b>.

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE. *Immunités et procédures pénales (Guinée Équatoriale c. France)*: contre-memoire de la France. Den Haag, 6 déc. 2018. Disponibile in: <https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/163/163-20181206-wri-01-00-fr.pdf>.

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE. *Immunités et procédures pénales (Guinée Équatoriale c. France)*. Den Haag, 11 déc. 2020. Disponibile in: <https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/163/163-20201211-JUD-01-00-FR.pdf>.

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE. *Immunités et procédures pénales (Guinée Équatoriale c. France)*: réplique de la République de Guinée Équatoriale. Den Haag, 8 mai 2019. Disponibile in: <https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/163/163-20190508-WRI-01-00-FR.pdf>.

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE. *Immunités et procédures pénales (Guinée Équatoriale c. France)*: requête introductive d'instance. Den Haag, 13 juin 2016. Disponibile in: <https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/163/163-20160613-APP-01-00-FR.pdf>.

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE. Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances. *Immunités et procédures pénales (Guinée Équatoriale c. France)*: demande en indication de mesures conservatoires. Den Haag, 7 déc. 2016. Disponibile in: <https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/163/163-20161207-ORD-01-00-BI.pdf>.

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE. Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances. *Immunités et procédures pénales (Guinée Équatoriale c. France)*: exceptions préliminaires. Den Haag, 6 juin 2018. Disponibile in: <https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/163/163-20180606-JUD-01-00-BI.pdf>.

CURTI GIALDINO, Carlo. *Lineamenti di diritto diplomatico e consolare*. Torino: G. Giappichelli Editore, 2015.

D'ASPREMONT, Jean. Premises of Diplomatic Missions. In: WOLFRUM, Rüdiger. *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*. Oxford: Oxford University Press, 2008.

DEHAUSSY, Jacques. De l'inviolabilité des hôtels diplomatiques: a propos des récentes attaques de légations et consulats par des personnes privés. *Journal du Droit International*, Paris, v. 83, p. 596-649, 1956.

DEMBINSKI, Ludwik. *The modern law of diplomacy: external missions of states and international organizations*. Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1988.

DENZA, Eileen. *Diplomatic law: commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations*. 4. ed. Oxford: Oxford University Press, 2016.

DI FILIPPO, Marcello. Gli acquisti in Italia di beni immobili da parte di Stati stranieri. *Rivista di Diritto Internazionale*, Milano, v. 81, n. 2, p. 429-456, 1998.

ETKIN, Başak. An analysis of the ICJ's judgment on the merits of the immunities and criminal proceedings (Equatorial Guinea v. France) case: all for nothing? *EJIL: Talk!*, [s. l.], 21 Dec. 2020. Disponibile in: <https://www.ejiltalk.org/an-analysis-of-the-icjs-judgment-on-the-merits-of-the-immunities-and-criminal-proceedings-equatorial-guinea-v-france-case-all-for-nothing/>.

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS. *Manoilescu and Dobrescu v. Romania and Russia decision*. Strasbourg, n. 60861/00, Mar. 2005. Disponibile in: <http://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=001-72683&filename=001-72683.pdf>.

FOCARELLI, Carlo. *Trattato di diritto internazionale*. Torino: Unione Tipografico-Editrice Torinese, 2015.

FRAGOLA, Massimo. *Nozioni di diritto diplomatico e consolare: tecnica, prassi, esperienza*. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2004.

HIGGINS, Rosalyn. *Problems and process: international law and how we use it*. Oxford: Clarendon Press, 1994.

INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL. Immunités diplomatiques. *In: ANNUAIRE de l'Institut de Droit International: session de New-York, Paris, v. 35, n. 2, p. 307-311, 1929*. Disponibile in: <https://www.idi-iil.org/app/uploads/2017/05/4025-35B-OCR-min-TBU.pdf>.

INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL. Règlement sur les immunités diplomatiques adopté par l'Institut en séance du 13 août 1895. *In: ANNUAIRE de l'Institut de Droit International, Paris, v. 14, p. 240-244, 1895/96*. Disponibile in: <https://www.idi-iil.org/app/uploads/2017/05/4025-14-OCR-min.pdf>.

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE. *United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (United States of America v. Iran)*: Judgment. Den Haag, 24 May 1980. Disponibile in: <https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/64/064-19800524-JUD-01-00-FR.pdf>.

LAUTERPACHT, Elihu (ed.). Case report. Beckman v. Chinese People's Republic. *International Law Reports*, Cambridge, v. 24, p. 221-222, 1961. Disponibile in: <https://www.cambridge.org/core/journals/international-law-reports/article/abs/beckman-v-chinese-peoples-republic/2C6A2283988AA77A787A39A3814130E5>.

LAUTERPACHT, Elihu (ed.). Case report. Bennett and Ball v. People's Republic of Hungary. *International Law Reports*, Cambridge, v. 28, p. 392-396, 1963. Disponibile in: <https://www.cambridge.org/core/journals/international-law-reports/article/abs/bennett-and-ball-v-peoples-republic-of-hungary/9D3D90F5082E60FBBA319393310B6102>.

LAUTERPACHT, Elihu (ed.). Case report. Tietz *et al.* v. People's Republic of Bulgaria. *International Law Reports*, Cambridge, v. 28, p. 369-385, 1963. Disponibile in: <https://www.cambridge.org/core/journals/international-law-reports/article/abs/tietz-et-al-v-peoples-republic-of-bulgaria/2F254FA9EEB8A95060A8CBE4E3F0C234>.

LAUTERPACHT, Elihu (ed.). Case report. Weinmann v. Republic of Latvia. *International Law Reports*, Cambridge, v. 28, p. 385-391, 1963. Disponibile in: <https://www.cambridge.org/core/journals/international-law-reports/article/abs/weinmann-v-republic-of-latvia/3C50EAB65FEC1B062DC63CED6F738E3D>.

LAUTERPACHT, Elihu (ed.). Jurisdiction over Yugoslav Military Mission (Germany): Federal Republic of Germany, 30 Oct. 1962. *International Law Reports*, Cambridge, v. 38, p. 162-170, 1969.

LAUTERPACHT, Elihu (ed.). Limbin Hteik Tin Lat. v. Union of Burma: Japan, 9 June 1954. *International Law Reports*, Cambridge, v. 32, p. 124-126, 1966.

LAUTERPACHT, Elihu; GREENWOOD, Christopher John (ed.). R. v. Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, ex parte Samuel: England, 28 July 1989. *International Law Reports*, Cambridge, v. 83, p. 231-243, 1990.

LEAGUE OF NATIONS. Convention regarding Diplomatic Officers, adopted by the Sixth International American Conference. In: LEAGUE OF NATIONS. *Treaty Series*, Geneva, v. 155, 1934-1935. p. 259-287. Disponibile in: <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/LON/Volume%20155/v155.pdf>.

MANN, Frederick Alexander. 'Inviolability' and other problems of the Vienna Convention on Diplomatic Relations. In: MANN, Frederick Alexander. *Further studies in international law*. Oxford: Clarendon Press, 1990. p. 326 *et seq.*

MARESCA, Adolfo. *La missione diplomatica*. Milano: Giuffrè, 1959.

MBENGUE, Makane Moïse. The notion of preamble. In: WOLFRUM, R. *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*. Oxford: Oxford University Press, 2008.

MCCHESENEY, Brunson. Judicial decision. Cassirer v. Japan. *American Journal of International Law*, Washington, DC, v. 54, n. 1, p. 178-188, Jan. 1960.

MOISEIENKO, Anton. When no diplomatic immunity is good news: Equatorial Guinea v. France in the International Court of Justice. *RUSI*, London, 21 Dec. 2020. Disponibile in: <https://rusi.org/commentary/when-no-diplomatic-immunity-good-news-equatorial-guinea-v-france-international-court>.

MURTY, Bhagevatula Satyanarayana. *The international law of diplomacy: the diplomatic instrument and world public order*. New Haven: New Haven Press, 1989.

NOLTE, Georg. *Treaties and subsequent practice*. Oxford: Oxford University Press, 2013.

ONTARIO COURT OF JUSTICE (General Division). Croatia v. Ru-Ko Inc., 15 January 1998. *Ontario Trial Cases*, Ontario, v. 52, p. 191 *et seq.*, 1998.

REEVES, Jesse S. Diplomatic privileges and immunities. *American Journal of International Law*, Washington, DC, v. 26, n. 1, p. 15-192, 1932.

ROMBERG, H. P. The immunity of embassy premises. *British Yearbook of International Law*, Oxford, v. 35, p. 235-240, 1959.

SALMON, Jean. *Manuel de droit diplomatique*. Bruxelles: Bruylant, 1994.

SCISO, Elena. Il principio della inviolabilità dei locali diplomatici nel diritto internazionale contemporaneo. *La Comunità Internazionale*, Napoli, v. 51, n. 4, p. 595-636, 2001.

SINCLAIR, Ian McTaggart. *The Vienna Convention on the Law of Treaties*. Manchester: Manchester University Press, 1984.

TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE (Chambre du Conseil). Suède c. Petrococchino, 30 octobre 1929. *Journal du Droit International*, Paris, v. 59, n. 4, p. 945 *et seq.*, janv./févr. 1932. Disponibile in: <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58142234/f954.item>.

TRIBUNALE DI ROMA. *La Mercantile c. Regno di Grecia*, [s. l.], 30 genn. 1955.

TRIBUNALE DI ROMA. Perrucchetti c. Puig y Cassauro, 6 giugno 1928. *Il Foro Italiano*, Roma, v. 53, n. 1, p. 857-861, 1928. Disponibile in: [https://www.jstor.org/stable/23127077?refreqid=excelsior%3A9bd6d0ee3693d0412033a7ab5034a6af&seq=1#metadata\\_info\\_tab\\_contents](https://www.jstor.org/stable/23127077?refreqid=excelsior%3A9bd6d0ee3693d0412033a7ab5034a6af&seq=1#metadata_info_tab_contents).

UNITED KINGDOM. *Diplomatic and Consular Premises Act 1987*. [S. l.], 15 May 1987. Disponibile in: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1987/46>.

UNITED NATIONS. International Law Commission. Draft articles on diplomatic intercourse and immunities, with commentaries. UNITED NATIONS. *Yearbook of the International Law Commission: documents of the tenth session including the report of the Commission to the General Assembly*, [s. l.], v. 2, p. 89-105, 1958. Disponibile in: [https://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/english/ilc\\_1958\\_v2.pdf](https://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/english/ilc_1958_v2.pdf).

UNITED NATIONS. International Law Commission. *Draft conclusions on subsequent agreement and subsequent practice in relation to the interpretation of treaties with commentaries*. New York, 2018. Disponível in: [https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft\\_articles/1\\_11\\_2018.pdf](https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/1_11_2018.pdf).

UNITED NATIONS. International Law Commission. UNITED NATIONS. *Yearbook of the International Law Commission: summary records of the ninth session: 23 April-28 June 1957*, New York, v. 1, p. 51-63, 1957. 394<sup>th</sup> and 395<sup>th</sup> Meetings. Disponível in: [https://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/english/ilc\\_1957\\_v1.pdf](https://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/english/ilc_1957_v1.pdf).

UNITED NATIONS. Text of the final act of the United Nations Conference on Diplomatic Intercourse and Immunities, signed at Vienna on 18 April 1961. UNITED NATIONS. *Treaty Series*, New York, v. 500, p. 212-221, 1965. Disponível in: <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20500/v500.pdf>.

UNITED NATIONS. Treaty Collection. *Vienna Convention on the Law of the Treaties*. Vienna, 23 May 1969. Disponível in: [https://treaties.un.org/pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg\\_no=XXIII-1&chapter=23&Temp=mtdsg3&clang=\\_en](https://treaties.un.org/pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXIII-1&chapter=23&Temp=mtdsg3&clang=_en).

UNITED STATES OF AMERICA. International agreement for construction of Embassy. United States and the People's Republic of China (Nov. 17, 2003). In: CUMMINS, Sally J.; STEWART, David P. (ed.). *Digest of United States Practice in International Law*. Washington, DC: International Law Institute, 2003. p. 256 *et seq.* Disponível in: <https://2009-2017.state.gov/documents/organization/139602.pdf>.

YOU, Paul. *Le préambule des traités internationaux*. Fribourg: Librairie de l'Université, 1941.